

MARTEDÌ 15 SETTEMBRE 2020

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- Cash flow tax: c'è da preoccuparsi? - pag. 2
- Confisca allargata solo per reati tributari commessi dopo il 25 dicembre 2019 - pag. 4

## LAVORO E PREVIDENZA

- Cassa integrazione e assegno ordinario: attenzione alle scadenze di settembre - pag. 15
- Contributi sospesi per Covid-19: domanda e versamento in due tempi - pag. 17
- Reddito di emergenza: al via le domande per la terza mensilità. Come fare richiesta - pag. 19
- TFR e crediti di lavoro: indici ISTAT aggiornati ad agosto 2020 - pag. 22
- CCNL metalmeccanica PMI di Cifa-Confasal: un rinnovo estremamente innovativo - pag. 23
- Riduzione del tasso medio per prevenzione: chiarimenti sul modello OT23 - pag. 23

## BILANCIO &amp; CONTABILITÀ

- Revisione contabile del bilancio: nell'ISA Italia 220 il controllo della qualità dell'incarico - pag. 25

## FINANZIAMENTI

- Mini bond, un'alternativa ai finanziamenti bancari - pag. 27

## IMPRESA

- Il decreto Semplificazioni è legge. Cosa cambia per appalti, digitalizzazione PA e green economy - pag. 29

## IN EVIDENZA

## Cassa integrazione e assegno ordinario: attenzione alle scadenze di settembre

di Paolo Stern, di Matteo Naldi - Consulenti del lavoro - Nexumstp S.p.A.

I professionisti e le imprese devono prestare attenzione al calendario di invio delle domande di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA. In attesa della circolare INPS che chiarirà gli ultimi dubbi relativamente agli ammortizzatori sociali introdotti dal decreto Agosto, il 30 settembre infatti scadono i primi termini (decadenziali). Più in dettaglio, scade il termine per la presentazione delle domande di integrazione salariale relative ai periodi di sospensione dal 1° luglio al 31 luglio 2020 e dal 1° agosto al 31 agosto 2020. E va effettuato l'invio dei modelli SR41, utili per il pagamento diretto da parte di INPS. Facciamo chiarezza.

*“In attesa della pubblicazione delle apposite circolari, che illustreranno la disciplina di dettaglio prevista dal citato decreto-legge nonché le relative istruzioni operative, con il presente messaggio si forniscono le prime informazioni in ordine alle predette novità”.* Così il messaggio INPS n. 3130/2020, fornendo in modo tempestivo le prime indicazioni sulle disposizioni del **decreto Agosto** (DL n. 104/2020, anticipava la prossima uscita di una circolare organica. Ad oggi di detta circolare nessuna traccia ancora se stiamo entrando in un

## Contributi sospesi per Covid-19: domanda e versamento in due tempi

di Deborah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Arriva in extremis la proroga al 30 settembre 2020 del termine entro cui deve essere effettuata la presentazione delle istanze di sospensione (e di rateazione) dei contributi previdenziali non versati nei mesi di marzo, aprile e maggio di quest'anno per effetto della sospensione concessa dal Governo a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Resta invece fermo al 16 settembre il termine per il versamento del 50% dei medesimi contributi, a rate o in unica soluzione. Il restante 50% deve essere versato, a partire dal 16 gennaio 2021, fino a 24 rate mensili. Come procedere?

L'INPS torna ad intervenire sugli **adempimenti** collegati alla **sospensione dei pagamenti** disposta dai decreti Covid-19 (Rilancio, **rate mensili**).

Cura Italia e Liquidità) in favore L'INPS, con il messaggio n. 3331 del 14 settembre 2020, concede una **proroga al 30 settembre** del termine entro cui devono essere trasmesse, per via telematica, le **istanze di sospensione** del versamento dei contributi in

## Fisco

L'audizione del direttore dell'Agenzia delle Entrate

## Cash flow tax: c'è da preoccuparsi?

di Daniele Virgillito - Dottore commercialista, Dottore di Ricerca in economia aziendale e Rappresentante di Confprofessioni Sicilia

Una delle proposte avanzate per riformare il nostro sistema fiscale è la cash flow tax, con applicazione dell'IRPEF su una base imponibile corrispondente al saldo tra entrate e uscite di cassa. Secondo il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, questo modello consentirebbe di stabilizzare parte delle entrate tributarie eliminando l'attuale sistema degli acconti e dei saldi avendo, inoltre, il pregio di "semplificare" il nostro sistema fiscale. Il progetto prevedrebbe, quindi, l'abbandono del meccanismo dei due acconti di giugno e novembre a favore di un versamento mensile delle imposte sul reddito. La proposta del direttore dell'Agenzia delle Entrate raccoglie, apparentemente, gli umori esasperati dei professionisti sfibrati dall'inutilità di numerosi e ridondanti adempimenti. Ma sarà davvero la soluzione?

Una delle proposte avanzate per riformare il nostro sistema fiscale è la c.d. **cash flow tax** che prevede, in salsa italiota, l'applicazione dell'IRPEF su una base imponibile corrispondente al saldo tra le entrate e le uscite di cassa.

I soggetti passivi, coinvolti per step, sarebbero i **titolari di reddito di lavoro autonomo e d'impresa**.

Secondo le indiscrezioni trapelate, la liquidazione dell'imposta dovrebbe avvenire con **periodicità mensile o trimestrale** e coinvolgere, in una prima fase, le **imprese minori in contabilità semplificata**, i **lavoratori autonomi** in regime di (finta) flat tax, per poi ampliarsi anche ai lavoratori autonomi, ai professionisti e ai soci di società di persone, in contabilità ordinaria. Secondo il direttore dell'Agenzia delle Entrate, Ernesto Maria Ruffini, questo modello consentirebbe di **stabilizzare** parte delle entrate tributarie eliminando l'attuale sistema degli acconti e dei saldi avendo, inoltre, il "pregio di semplificare" il nostro sistema fiscale.

Il progetto prevedrebbe, quindi, l'abbandono del meccanismo dei due acconti di giugno e novembre a favore di un versamento mensile delle imposte sul reddito.

### Tassare solo il reddito prodotto per cassa

La proposta del direttore dell'Agenzia delle Entrate raccoglie, apparentemente, gli umori esasperati dei professionisti sfibrati dall'inutilità di numerosi e ridondanti adempimenti. Il meccanismo si fonda sull'assunto di tassare solo il reddito prodotto per cassa con la conseguente necessità tecnica, però, che i dati relativi ai **flussi di cassa** vengano **canalizzati, tracciati e scremati** da strumenti elettronici che poi dovranno anche occuparsi di generare i controlli automatici.

In altre parole, mentre sullo sfondo si tratteggia un paese caldamente incoraggiato al "cash less", per raggiungere l'obiettivo, anche il sistema della **fatturazione elettronica** dovrebbe essere ulteriormente

implementato delle informazioni sui flussi monetari bancari. Il **calcolo dell'IVA e del reddito per cassa**, secondo Ruffini, dovrebbe essere **effettuato automaticamente** dal fisco che successivamente dovrebbe richiedere al contribuente mensilmente le somme dovute che lo stesso fisco potrebbe automaticamente (previa autorizzazione si spera) prelevare dal conto corrente.

Il popolo delle partite IVA, secondo questa impostazione, verrebbe **sollevato dall'obbligo dell'elaborazione dei versamenti periodici** e periodicamente vedrebbe, in ottica di semplificazione, "alleggerito" il proprio conto corrente con un prelievo automatico.

### Le possibili problematiche

Anzitutto andrebbe ricordato che per i soggetti persone fisiche titolari di partita IVA, che già oggi determinano il reddito imponibile secondo il principio di cassa, la materia tassabile **non** è data dalla **semplice differenza tra incassi e spese**, ma è influenzata da altri elementi come, ad esempio, gli **ammortamenti**, gli **accantonamenti**, le **plus e minusvalenze**, oltre che essere condizionata da svariati limiti alla deducibilità delle spese.

Inoltre, è piuttosto scontato ipotizzare una **perdita di gettito** da parte dell'Esercizio dovuta al cambio di paradigma che assume l'abolizione del meccanismo delle ritenute d'acconto per i redditi da lavoro autonomo.

Stante le prevedibili **difficoltà tecniche** (e non solo) di **integrazione della base dati** a fondamento del presunto automatismo, da più parti è stato osservato che è piuttosto audace spacciare per una "semplificazione", a favore dei contribuenti, un procedimento che impone di effettuare il conteggio degli acconti dovuti per dodici volte (base mensile) o quattro (base trimestrale), invece, che una sola volta all'anno.

Anche dal punto di vista puramente finanziario, è piuttosto singolare sostenere che si celi un ipotetico

vantaggio per il contribuente qualora gli acconti venissero versati a partire da gennaio piuttosto che da giugno.

La **ragione concreta** che spiega la cash flow tax potrebbe trovarsi, ad esser maliziosi, in relazione al fatto che al fisco difettano oltre 24 miliardi ormai perduti a causa della pandemia economica. Alcuni attenti osservatori hanno puntato l'attenzione, infatti, sulle probabili performance (negative) del 2020 per le partite IVA, sottolineando che gli **acconti 2021 di giugno e novembre**, calcolati sul reddito 2020, saranno **prevedibilmente più bassi** dell'anno precedente e che l'Erario dovrebbe, stante l'attuale sistema, attendere il saldo di giugno 2022 per rimpinguare le sue casse. Se, invece, con la scusa ormai ever green della semplificazione, l'Erario iniziasse sin da febbraio 2021 a incassare sul reddito provvisorio del mese di gennaio 2021, il cash flow dello Stato verrebbe alimentato anzi tempo, accompagnato da un *continuum* (mese dopo mese) crescendo di adempimenti per i professionisti e le imprese.

#### Cash flow tax: introduzione per gradi?

L'implementazione della cash flow tax non rassicura, a ragione, i tecnici della materia perché la sua attuazione, stante il nostro sistema "ibrido", nasconde **più di un'insidia**.

Non bisogna dimenticare, infatti, che l'IRPEF si basa su scaglioni di reddito e aliquote progressive e non flat

e se si dovesse introdurre, come affermato dal Ministro **Gualtieri**, la cash flow tax per gradi, si alimenterebbe ancora una volta un **modello distorsivo** da scongiurare, considerata, tra l'altro, la recente esperienza relativa all'estensione del regime forfettario (impropriamente definito flat tax) che, inspiegabilmente, tra le altre cose, ha registrato l'esclusione delle aggregazioni tra professionisti.

Le **aggregazioni tra le professioni ordinistiche** andrebbero, invece, incoraggiate e non ostacolate stabilendo, ad esempio, aliquote allineate a quella a cui vengono tassati i dividendi e non escludendo, pertanto, chi consegue i redditi in forma associata. Andava decisamente nella direzione corretta l'idea di tassare redditi (analiticamente determinati) di lavoro autonomo e d'impresa, con aliquote separate e dedicate, così come era stato correttamente previsto nella legge di Bilancio 2019.

Qualora l'intendimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sia davvero quello di agevolare coloro che svolgono attività di lavoro autonomo o d'impresa, è necessario allora che vengano intrapresi percorsi di **reale e concreta semplificazione** degli adempimenti, facilitazioni nella determinazione del reddito imponibile, introdotte misure di **equità fiscale** tra redditi di lavoro autonomo e dipendente e che vengano abbandonati, finalmente, progetti di riforme distopiche di Orwelliana memoria.

## Fisco

Decorrenza della nuova disciplina

## Confisca allargata solo per reati tributari commessi dopo il 25 dicembre 2019

di Stefano Loconte - Professore straordinario di Diritto tributario presso l'Università degli Studi LUM di Casamassima

La nuova disciplina della confisca allargata, che il decreto fiscale 2020 ha esteso anche a determinati reati tributari, si applica esclusivamente alle condotte delittuose poste in essere dopo il 25 dicembre 2019. L'espressa previsione normativa risolve un profilo di diritto intertemporale connesso alla qualificazione della confisca allargata o per sproporzione, da parte della giurisprudenza, come misura di sicurezza: in assenza di previsioni ad hoc del legislatore, infatti, ciò comporterebbe l'applicabilità della confisca allargata anche ai casi di condanna per reato tributario fraudolento commesso in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova norma.

Una delle novità più rilevanti del decreto fiscale 2020 è stata l'applicabilità della **confisca allargata** (o "**per sproporzione**") a determinati **reati tributari**, segnatamente quelli previsti e puniti dagli articoli 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante fatture per operazioni inesistenti), 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici), 8 (Emissione di fatture per operazioni inesistenti) e 11 (Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte) del D.Lgs. n. 74/2000 attraverso l'inserimento del nuovo art. 12-ter.

### In cosa consiste la confisca per sproporzione

Si tratta di quello strumento di ablazione - inizialmente disciplinato dall'art. 12-sexies, D.L. n. 306/1992 e poi trasposto, pur lasciandone immutato il testo, nell'art. 240-bis c.p. - che è denominato "per sproporzione" proprio perché, pronunciata sentenza definitiva di condanna o di patteggiamento, consente la confisca su quei beni di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.

**Originariamente** era contemplata dall'ordinamento solo per un **ristretto numero di figure di reato**, il cui novero è andato, via via, integrandosi, per fronteggiare nuove forme di criminalità, soprattutto economica, considerato che le altre misure previste dall'ordinamento si rivelano spesso inidonee a contrastare in modo adeguato il fenomeno dell'accumulazione di ricchezze illecite e del loro reinvestimento nel sistema economico legale.

Tale misura si differenzia dalla confisca "tradizionale" (di cui all'art. 240 c.p. nonché, con particolare riferimento ai reati tributari, all'art. 12-bis, D.Lgs. n. 74/2000), che nel caso di condanna o patteggiamento è sempre ordinata per quei beni che costituiscono il profitto o il prezzo dell'illecito fiscale (salvo che appartengano a persona estranea al reato), ovvero, quando

essa non è possibile, per quei beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto (c.d. forma per equivalente).

Infatti, se è pur vero che la giurisprudenza è concorde che il **profitto confiscabile** possa essere costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito dalla consumazione del reato e possa dunque consistere **anche in un risparmio di spesa** (come quello derivante dal mancato pagamento del tributo, interessi, sanzioni dovuti a seguito dell'accertamento del debito tributario), è altrettanto indiscusso che la confisca tradizionale impone sempre di dimostrare l'esistenza di un vincolo di pertinenzialità, in termini di strumentalità o di derivazione, tra i beni da confiscare e il singolo reato per cui è pronunciata condanna.

Al contrario, la **confisca allargata** dà rilevanza esclusivamente alla relazione tra la *res* e il condannato, così che, in ipotesi, potrebbe anche operare su beni che siano entrati nella proprietà del reo in modo legittimo e anche prima della commissione del reato, qualora, al momento in cui della pronuncia della sentenza, la **provenienza** risulti tuttavia **ingiustificata** e il **valore sproporzionato per eccesso** rispetto al reddito dichiarato ai fini delle imposte o all'attività economica esercitata.

### L'estensione ai reati tributari

Il decreto fiscale 2020 (D.L. n. 124/2019) aveva dapprima previsto l'estensione della confisca allargata a un numero più ampio di reati tributari.

L'art. 12-ter, infatti, originariamente prevedeva che si applicasse l'art. 240-bis c.p. in caso di condanna (o patteggiamento di pena) per i seguenti delitti:

- dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D.Lgs. n. 74/2000), quando l'ammontare degli elementi passivi fittizi fosse superiore a 100.000 euro;
- dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art.

3, D.Lgs. n. 74/2000), quando l'imposta evasa fosse superiore a 100.000 euro;

- dichiarazione infedele (art. 4, D.Lgs. n. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5, D.Lgs. n. 74/2000) quando l'imposta evasa e le ritenute non versate fossero superiori a 100.000 euro;
- emissione di fatture per operazioni inesistenti (art. 8, D.Lgs. n. 74/2000) quando l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture fosse superiore a 100.000 euro;
- occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D.Lgs. n. 74/2000);
- indebita compensazione (art. 10-*quater*, D.Lgs. n. 74/2000) quando avesse ad oggetto crediti non spettanti o inesistenti superiori a 100.000 euro.
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, comma 1) quando l'ammontare delle imposte, delle sanzioni e degli interessi è superiore a 100.000 euro.

Di fatto così restavano esclusi solo gli omessi versamenti di ritenute certificate e di IVA.

Nel corso dell'*iter* di conversione, la Commissione finanze è invece intervenuta sul testo del decreto per **escludere** la confisca allargata per le **ipotesi non fraudolente**:

- il delitto di dichiarazione infedele (art. 4)
- il delitto di omessa dichiarazione del contribuente (art. 5, comma 1);
- il delitto di indebita compensazione (art. 10-*quater*).

Inoltre, seppur di condotta ingannatoria si tratti, beneficia dell'esclusione anche l'**occultamento di scritture contabili**, scelta giustificata dalla considerazione per cui la sussistenza di tale reato e la conseguente condanna non richiedono alcuna quantificazione dell'imposta evasa, essendo punita la condotta di chi occulta o distrugge le scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione, ostacolando la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Per gli altri delitti fiscali, ovvero quelli connotati da **maggiore insidiosità**, invece si è dato l'ok alla misura,

anche se si è allentata un po' la stretta innalzando la **soglia** al di sotto della quale la confisca non è applicabile: tanto per l'emissione quanto per l'utilizzo di fatture false, l'importo non rispondente al vero indicato nei documenti deve essere superiore a **200.000 euro**.

Tale valore è stato raddoppiato nel corso dell'esame in Commissione finanze (mentre il testo originario del decreto legge prevedeva un valore soglia di 100.000 euro): dunque, mentre per l'applicazione della pena più grave da 4 a 8 anni di reclusione sarà sufficiente che i passivi fittizi ammontino a 100.000 euro, per l'applicazione della confisca allargata tale importo deve essere raddoppiato.

---

#### Nota bene

Con la circolare n. 216816 del 1° settembre 2020, la Guardia di Finanza ha analizzato le modifiche alla disciplina dei reati tributari e della responsabilità amministrativa degli enti.

L'analisi tocca anche l'estensione della confisca per sproporzione ai reati tributari.

**Leggi anche** [Reati tributari e responsabilità 231: le novità analizzate dalla Guardia di Finanza](#)

---

#### Profili di diritto intertemporale

Ma il profilo che, più di ogni altro, va sottolineato è che la confisca "per sproporzione" viene qualificata dalla giurisprudenza come misura di sicurezza: da ciò deriva che è regolata dalla legge in vigore al tempo della sua applicazione, e cioè, in sostanza, significa che, in assenza di previsioni ad hoc del legislatore, sarebbe stata applicabile anche ai casi di condanna per reato tributario fraudolento commesso in epoca anteriore all'entrata in vigore della nuova norma.

La Commissione Finanze ha colto la problematicità della questione e ha introdotto all'art. 12-ter una disposizione *ad hoc* volta a risolvere il suddetto profilo di diritto intertemporale: "Le disposizioni di cui alla lettera q) del comma 1 del presente articolo si applicano esclusivamente alle **condotte poste in essere successivamente** alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".



## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Bonus sanificazione: istituito il codice tributo per la compensazione in F24

È stato istituito il codice tributo "6917" denominato "CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE - articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34" per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del DL n. 34 del 2020. Lo ha stabilito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 52 del 2020. Il Decreto Rilancio ha previsto un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti, nonché per l'acquisto di DPI e di altri dispositivi per garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 52 del 14 settembre 2020 ha istituito il **codice tributo** per l'utilizzo in compensazione, tramite modello F24, del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all'articolo 125 del DL n. 34 del 2020.

L'articolo 125 del Decreto Rilancio riconosce un credito d'imposta in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020 per la **sanificazione** degli **ambienti** e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Il credito d'imposta spetta ai soggetti indicati nello stesso articolo 125, nella misura e alle condizioni stabilite e fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 luglio 2020 sono stati definiti i **criteri** e le modalità di **applicazione** e fruizione del credito d'imposta, prevedendo, in particolare, che:

- i soggetti aventi i requisiti per **accedere** al credito d'imposta comunicano all'Agenzia delle entrate l'ammontare delle spese ammissibili, entro il 7 settembre 2020;

- per ciascun beneficiario, il credito d'imposta è pari al 60 per cento delle spese complessive risultanti dall'ultima comunicazione validamente presentata, in assenza di successiva rinuncia. In ogni caso, il credito d'imposta richiesto non può eccedere il limite di 60.000 euro;

- ai fini del rispetto del limite di spesa stabilito dall'articolo 125, comma 1, del Decreto Rilancio, l'ammontare

massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta richiesto moltiplicato per la percentuale resa nota con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate;

- il credito d'imposta, in relazione alle spese effettivamente sostenute, può essere utilizzato, tra l'altro, in compensazione, a partire dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento di cui al punto precedente;

- in alternativa all'utilizzo diretto i beneficiari possono cedere il credito a soggetti terzi, con facoltà di successiva cessione.

I **cessionari** possono, tra l'altro, utilizzare il credito d'imposta in compensazione entro il 31 dicembre dell'anno in cui è stata comunicata all'Agenzia delle entrate la prima cessione del credito;

- ai fini dell'utilizzo in **compensazione**, il modello F24 è presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento.

Il credito d'imposta utilizzato in compensazione non può eccedere l'importo disponibile, tenuto conto delle fruizioni già avvenute o in corso e delle eventuali cessioni del credito a soggetti terzi, pena lo scarto del modello F24.

Il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dell'11 settembre 2020 ha individuato la percentuale di fruizione del credito d'imposta, pari al 15,6423 per cento.

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile è pari al credito d'imposta risultante dall'ultima comunicazione validamente presentata ai sensi del provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 luglio 2020, in assenza di rinuncia, moltiplicato per la percentuale del 15,6423 per cento, troncando il risultato all'unità di euro.

Di conseguenza, per consentire ai beneficiari e agli eventuali cessionari l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta in questione tramite il modello F24, è istituito il codice tributo: **"6917"** denominato "CREDITO D'IMPOSTA SANIFICAZIONE E ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE - articolo 125 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34".

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risoluzione 14/09/2020, n. 52

## Fisco

In G.U.

## Fabbricati D non accatastati

## e piattaforme marine: coefficienti IMU e IMPI aggiornati

Il Decreto del Ministero dell'Economia delle Finanze del 10 giugno 2020 riguardante l'aggiornamento dei coefficienti ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria sui fabbricati appartenenti al gruppo catastale D non accatastati e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine dovute per l'anno 2020 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020. Il provvedimento evidenzia che a decorrere dall'anno 2020 è stata prevista l'istituzione dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia delle Finanze 10 giugno 2020 inerente l'aggiornamento dei coefficienti, per l'anno 2020, per i fabbricati appartenenti al gruppo catastale D ai fini del calcolo dell'imposta municipale propria (IMU) e dell'imposta sulle piattaforme marine (IMPI).

Il DL n. 124 del 2019 ha previsto a decorrere dall'anno 2020 l'istituzione dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) in sostituzione di ogni altra imposizione immobiliare locale ordinaria sugli stessi manufatti ed è stato stabilito che per piattaforma marina si intende la piattaforma con struttura emersa destinata alla coltivazione di idrocarburi e sita entro i limiti del mare territoriale come individuato dal Codice della Navigazione.

Le nuove disposizioni prevedono che la base imponibile è in misura pari al valore calcolato ai fini della determinazione del **valore dei fabbricati** classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, per cui il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, applicando al valore che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, i **coefficienti** ministeriali definiti con apposito decreto.

Considerando che è necessario **aggiornare i coefficienti** ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria e dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine dovute per l'anno 2020, per la determinazione del valore dei fabbricati a valore contabile, il Mef ha previsto l'aggiornamento nelle seguenti misure:

per l'anno 2020 = 1,01  
per l'anno 2019 = 1,01  
per l'anno 2018 = 1,01

per l'anno 2017 = 1,03  
per l'anno 2016 = 1,03  
per l'anno 2015 = 1,04  
per l'anno 2014 = 1,04  
per l'anno 2013 = 1,04  
per l'anno 2012 = 1,07  
per l'anno 2011 = 1,10  
per l'anno 2010 = 1,12  
per l'anno 2009 = 1,13  
per l'anno 2008 = 1,17  
per l'anno 2007 = 1,21  
per l'anno 2006 = 1,25  
per l'anno 2005 = 1,28  
per l'anno 2004 = 1,36  
per l'anno 2003 = 1,40  
per l'anno 2002 = 1,45  
per l'anno 2001 = 1,49  
per l'anno 2000 = 1,54  
per l'anno 1999 = 1,56  
per l'anno 1998 = 1,58  
per l'anno 1997 = 1,62  
per l'anno 1996 = 1,67  
per l'anno 1995 = 1,72  
per l'anno 1994 = 1,78  
per l'anno 1993 = 1,81  
per l'anno 1992 = 1,83  
per l'anno 1991 = 1,87  
per l'anno 1990 = 1,95  
per l'anno 1989 = 2,04  
per l'anno 1988 = 2,13  
per l'anno 1987 = 2,31  
per l'anno 1986 = 2,49  
per l'anno 1985 = 2,66  
per l'anno 1984 = 2,84  
per l'anno 1983 = 3,02  
per l'anno 1982 e anni precedenti = 3,20

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 10/06/2020 (G.U. 14/09/2020, n. 228)

### Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Iva al 10% sugli impianti CSP - Concentrating Solar Power

All'impianto CSP, Concentrating Solar Power, è applicabile l'aliquota IVA agevolata del 10%, in quanto ricompreso nella più ampia categoria di "impianti di produzione e reti di distribuzione

calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica “ di cui al numero 127-quinquies della Tabella A, Parte III, D.P.R. n. 633 del 1972; ovvero ai beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione del suddetto impianto. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 15 del 14 settembre 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il principio di diritto n. 15 del 14 settembre 2020 concernente gli impianti di **produzione** e le reti di distribuzione di calore-energia e di energia elettrica da **fonte solare-fotovoltaica**.

Il numero 127-quinquies della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, prevede l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 10%, tra gli altri, agli **impianti di produzione** e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica.

I successivi numeri 127-sexies), e 127-septies), stabiliscono l'applicazione dell'analoga aliquota ridotta, rispettivamente, ai beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la **costruzione** delle opere, degli **impianti**, e degli edifici e alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici.

Con riferimento all'impianto CSP (**Concentrating Solar Power**), occorre evidenziare che applica una tecnologia (che sperimenta una diversa variante tecnologica di campo solare) basata su specchi di forma leggermente concava.

Da un punto di vista tecnico, l'impianto CSP è un “impianto termico ad energia solare”, in grado di produrre, altresì, **energia elettrica** per il tramite del calore.

L'intero processo permette, utilizzando come input **l'energia solare**, di immagazzinare calore-energia. Il prodotto finito di un impianto CSP può essere quindi il calore stesso oppure il calore convertito in altre forme energetiche, ovvero energia elettrica.

Di conseguenza appare che **l'impianto CSP** integri gli elementi previsti dal disposto del n. 127-quinquies della Tabella, in tema di aliquota IVA agevolata, ed in particolare:

- la fonte di natura solare,
- il processo di conversione dell'energia solare, al fine di immagazzinare calore-energia, producendo energia termica,
- la produzione di energia elettrica per il tramite del calore.

L'impianto CSP sfrutta la **fonte solare-fotovoltaica**, seppure nella specifica modalità con ricevitore lineare e il prodotto finito di tale impianto può essere, quindi, il calore stesso (energia termica) oppure il calore convertito in altre forme energetiche, ovvero

**energia elettrica** (per un utilizzo immediato oppure programmato).

Di conseguenza, **l'aliquota IVA** agevolata del **10%** è applicabile **all'impianto CSP**, in quanto ricompreso nella più ampia categoria di “impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica “ di cui al numero 127-quinquies della Tabella A, Parte III, D.P.R. n. 633 del 1972; ovvero ai beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione del suddetto impianto, come stabilito dal numero 127-sexies), Tabella A, Parte III, D.P.R. n. 633 del 1972.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, principio di diritto 14/09/2020, n. 15

#### Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## Quando l'operazione di scissione non ha effetti interruttivi sul Gruppo IVA

Quando l'operazione di scissione non ha effetti interruttivi sul Gruppo IVA, le società che hanno già validamente optato per l'adesione al Gruppo, le cui partecipazioni saranno trasferite alla beneficiaria, rimarranno incluse, in ogni caso, e senza soluzione di continuità nel Gruppo IVA. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con il principio di diritto n. 16 del 14 settembre 2020. Ciò perché in tal caso non si realizza, nella catena del controllo, l'ingresso di entità esterne e preesistenti e non si determina il venir meno dei vincoli finanziario, economico ed organizzativo tra i soggetti.

Con il principio di diritto n. 16 del 14 settembre 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema gruppo IVA, scissione parziale e sussistenza del vincolo finanziario.

Il documento analizza una **scissione parziale** della società capogruppo di un Gruppo IVA a favore di una società neocostituita che coinvolge esclusivamente soggetti già inclusi nel perimetro del Gruppo IVA.

Non si realizza, nella catena del controllo, l'ingresso di **entità esterne** e preesistenti e non si determina il venir meno dei vincoli finanziario, economico ed organizzativo tra i soggetti.

Pertanto non si preclude, di per sé, la continuazione del Gruppo originariamente costituito.

L'operazione straordinaria coinvolge, di fatto, solo



soggetti già inclusi nel perimetro dello stesso Gruppo essendo la beneficiaria una entità di nuova costituzione e non si realizza, nella catena del controllo, l'ingresso di **entità esterne** e ad esso preesistenti.

In tal modo, l'operazione di scissione parziale in questione, effettuata in seno ad un programma di ristrutturazione delle diverse attività svolte dalle società del Gruppo, non preclude, di per sé, la continuazione del Gruppo IVA originariamente costituito.

Modificandosi solo l'**assetto partecipativo** delle società già incluse nel **Gruppo IVA**, che vengono in parte direttamente e indirettamente detenute dalla **capogruppo italiana**, ed in parte dalla beneficiaria di nuova costituzione, il **vincolo finanziario** nei confronti delle partecipate, prima riconducibile alla capogruppo italiana, "permane" senza soluzione di continuità nei confronti delle partecipate di entrambe le società (scissa e beneficiaria) e tra queste ultime, per il tramite della società estera.

Questa società, infatti, per effetto **dell'operazione di scissione** (assistita dal principio di successione universale nelle posizioni giuridiche) estende il controllo che già deteneva direttamente o indirettamente sulle società del Gruppo Iva alla società beneficiaria ed alle società ad essa trasferite con l'operazione di scissione. Pertanto in tal caso la **scissione** non ha effetti interruttivi sul **Gruppo IVA**. Di conseguenza, le società che hanno già validamente optato per l'**adesione al Gruppo**, le cui partecipazioni saranno trasferite alla beneficiaria, rimarranno incluse, in ogni caso, e senza soluzione di continuità nel Gruppo IVA.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, principio di diritto 14/09/2020, n. 16

#### Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

## Liquidatore responsabile solo per debiti erariali definitivamente accertati prima dell'estinzione della società

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19008, depositata il 14 settembre 2020, ha ribadito che nei confronti del liquidatore, a seguito di estinzione della società, non si verifica alcun fenomeno

successorio per i debiti erariali dell'impresa. Detta figura risponde in proprio solo se si dimostra che le somme dovute erano state accertate prima della conclusione dell'attività di liquidazione ma di ciò il liquidatore non aveva tenuto conto.

Al liquidatore ed ex legale rappresentante di una Srl cancellata dal registro delle imprese (nel 2013), veniva notificato (settembre 2014) un avviso di accertamento per la ripresa a tassazione di tributi a carico dell'impresa estinta a seguito dell'asserita partecipazione della stessa ad una frode carosello, attraverso l'emissione di fatture soggettivamente inesistenti. L'atto impugnato era ritenuto legittimo dalla CTP. Il contribuente proponeva appello, accolto dalla CTR. In particolare i giudici ritenevano che la responsabilità di soci e liquidatore per i tributi iscritti a ruolo prima della cancellazione dal registro delle imprese era limitata alle imposte sui redditi, con esclusione dell'Iva, atteso che la norma che estendeva la responsabilità anche per tale imposta a detti soggetti era entrata in vigore solo alla fine del 2014 e quindi non era applicabile. L'Ufficio impugnava la decisione ritenendo che la CTR avesse errato nel ritenere illegittimo l'atto, atteso che la responsabilità del liquidatore era fondata anche sull'art. 2495 c.c., norma di portata generale e che rendeva il contribuente responsabile anche per l'Iva non versata dalla società.

#### La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 19008, depositata il 14 settembre 2020, ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, condannandola anche alle spese di giudizio. La sentenza della CTR risultava corretta, atteso che la norma che ha esteso al liquidatore la responsabilità per l'Iva non versata dalla società estinta (D.Lgs. n. 175/2014), non aveva alcuna efficacia retroattiva. Ciò posto la Suprema Corte ha altresì integrato la motivazione della sentenza di appello. Per il liquidatore, dopo l'estinzione della società, non si verifica alcun fenomeno di tipo successorio per i debiti tributari dell'impresa, rispondendo solo autonomamente dal punto di vista civile per la carica rivestita, ai sensi degli artt. 36 Dpr 602/1973 e 2495 c.c.. Come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, il liquidatore è responsabile solo se soddisfa altri creditori sociali di ordine inferiore al Fisco o assegni beni ai soci prima di aver saldato i debiti erariali: il tutto però a condizione che i tributi dovuti dalla società siano stati iscritti a ruolo prima della chiusura delle attività di liquidazione, senza poi essere stati soddisfatti. In sintesi occorre che detti crediti abbiano acquisito già un carattere di certezza: nella specie però al momento della notifica dell'accertamento al liquidatore

non era stata accertata la debenza del tributo a carico della società. Con conseguente illegittimità della pretesa in ogni caso.

*A cura della Redazione*

## Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

# Lavoratori cantieristici: indennità di trasferta e rimborso chilometrico concorrono all'imponibile

Con l'ordinanza n. 14047/2020, la Corte di Cassazione ha precisato che, l'indennità di trasferta ha una duplice funzione risarcitoria e retributiva e che i relativi principi non sono applicabili anche ai dipendenti cantieristici che, vedono prefissata, da un lato, una sede di lavoro nel contratto e, dall'altro lato, l'attività svolta costantemente al di fuori della stessa.

L'Ufficio notificava ad una società plurimi avvisi di accertamento con i quali contestava, per diversi periodi d'imposta, la violazione degli obblighi relativi alla dichiarazione dei sostituti d'imposta, la mancata esecuzione delle ritenute alla fonte su parte dei compensi corrisposti ai propri lavoratori dipendenti, la violazione degli obblighi relativi alla contabilità, per avere ommesso di indicare nel Libro paga tutte le voci retributive corrisposte ai dipendenti e da sottoporre a tassazione, irrogando le conseguenti sanzioni mediante la notifica di diversi atti di contestazione. Veniva proposto ricorso, accolto dalla CTP. La pronuncia veniva impugnata e la CTR, confermava la decisione di primo grado, tenendo conto del tipo di attività della società in questione, impegnata in lavori di ristrutturazione e manutenzione presso aziende clienti dislocate in varie località, riteneva normale che i lavoratori dipendenti fossero necessariamente trasferiti da una sede ad un'altra, per cui una parte del relativo compenso, inserito in busta paga, avesse natura risarcitoria e quindi venisse esclusa dall'imponibile fiscale. Avverso tale decisione proponeva ricorso l'Agenzia delle Entrate deducendo che poiché la trasferta è caratterizzata dalla temporaneità del mutamento del luogo di esecuzione della prestazione lavorativa, ai fini della corretta applicazione delle previsioni di cui all'art. 51, comma 5 del D.P.R. n. 917/1986 è indispensabile che la sede di assunzione del lavoratore sia anche il luogo in cui il lavoratore è chiamato normalmente a svolgere la propria attività lavorativa. Pertanto, laddove

la sede di assunzione costituisca un mero riferimento per la gestione burocratica del rapporto di lavoro ed il lavoratore venga normalmente chiamato a svolgere la propria attività in altro luogo, le somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di indennità di trasferta e di rimborso chilometrico, non dovrebbero beneficiare del trattamento fiscale previsto dalla norma citata.

## La decisione

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14047 depositata il 7 luglio 2020, ha accolto il ricorso dell'Ufficio. La Suprema Corte innanzitutto chiarisce che rientrano nel concetto di retribuzione, non solo gli emolumenti corrisposti in funzione dell'esercizio dell'attività lavorativa, ma anche tutti gli importi che, pur senza trovare riscontro in una precisa prestazione lavorativa, costituiscono adempimento di obbligazioni pecuniarie imposte al datore di lavoro da leggi o da convenzioni nel corso del rapporto ed hanno origine e titolo nel contratto di lavoro. In particolare, aggiungono i giudici di legittimità, per quanto riguarda la prestazione lavorativa in situazione di trasferta, la giurisprudenza di legittimità è ormai conforme nel ritenere che questa comporti un maggior disagio che deve essere appositamente compensato, in modo che la relativa indennità generalmente abbia una duplice funzione, risarcitoria o meglio restitutoria delle maggiori spese sopportate nell'interesse del datore di lavoro, e retributiva del maggior disagio. Per la Corte, l'individuazione delle due componenti, restitutoria e retributiva è compito del giudice del merito che non è vincolato dal nomen iuris utilizzato. Nella specie tali principi non sono applicabili anche ai dipendenti cantieristici che, vedono prefissata, da un lato, una sede di lavoro nel contratto e, dall'altro lato, l'attività svolta costantemente al di fuori della stessa.

*A cura della Redazione*

## Fisco

L'audizione di Ruffini

# Recovery Fund: risorse per una riforma del Fisco e della riscossione

Le risorse del Recovery Fund potrebbero essere utilizzate per una riforma del Fisco e dell'attività di riscossione e per un rafforzamento dei processi di digitalizzazione e innovazione, sui quali l'Agenzia ha già investito, negli ultimi anni, ingenti risorse, al fine di rendere più efficiente ed efficace la propria azione. Lo ha evidenziato il Direttore dell'Agenzia

delle entrate,

Avv. Ernesto Maria Ruffini, in audizione in data 14 settembre 2020 presso la VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo del Recovery Fund.

Il 14 settembre 2020 si è tenuta l'**audizione** del Direttore dell'Agenzia delle entrate, **Avv. Ernesto Maria Ruffini**, presso la VI Commissione Finanze della Camera dei Deputati, riguardante l'individuazione delle priorità nell'utilizzo del **Recovery Fund**, con particolare riferimento a possibili interventi di riforma del sistema fiscale e della riscossione.

Le "Linee guida per la definizione del piano nazionale di ripresa e resilienza" prevedono, tra le politiche di supporto, la **riforma del Fisco**, puntando, tra l'altro, sulla semplificazione degli adempimenti per i contribuenti e le imprese, sul contrasto all'evasione fiscale e sul pieno utilizzo e interoperabilità delle banche dati, nel rispetto della privacy.

Come è noto, le risorse del Recovery Fund non possono essere impegnate per una **riduzione del carico fiscale** (ad esempio con un abbassamento generalizzato delle aliquote dell'IRPEF), mentre sono pienamente utilizzabili per riforme di ampio raggio, la cui attuazione potrebbe richiedere costi di transizione non trascurabili.

E' indubbio però che una **legislazione fiscale** più snella e più semplice potrebbe sicuramente contribuire ad accrescere l'efficienza dell'Amministrazione finanziaria, migliorare il rapporto con i cittadini e, quindi, aumentare la produttività del sistema Paese.

Pertanto, sarebbe molto utile un'opera di raccolta e razionalizzazione della legislazione fiscale, mediante la definizione di pochi testi unici per materia, da far confluire in un unico **Codice tributario**, in cui accorpare le numerose norme attualmente vigenti.

Infatti, un Fisco più semplice, oltre a migliorare la **compliance**, grazie alla quale si riducono all'origine i fenomeni evasivi ed elusivi, consente all'Amministrazione finanziaria di perseguire, nell'attività di controllo, le reali e rilevanti condotte evasive, ossia quelle chiaramente finalizzate a non pagare le imposte mediante comportamenti illeciti e non quelle derivanti da errori di poca rilevanza, talvolta inconsapevoli.

Le risorse del **Recovery Fund** potrebbero essere utilizzate per una riforma del Fisco e dell'attività di riscossione e per un rafforzamento dei processi di digitalizzazione e innovazione, sui quali l'Agenzia ha già investito, negli ultimi anni, ingenti risorse, al fine di rendere più efficiente ed efficace la propria azione.

## Innovazione e digitalizzazione

Durante l'audizione è stato evidenziato come il Recovery Fund potrebbe essere utilizzato per rafforzare i processi di **innovazione** e digitalizzazione, sui quali l'Agenzia ha da sempre prestato la massima attenzione.

Nello specifico potrebbero rafforzarsi gli **strumenti digitali** mediante i quali offrire i servizi ai cittadini, favorendo, contestualmente, lo svolgimento della prestazione lavorativa, da parte dei dipendenti dell'Agenzia, in modalità "agile".

Inoltre si potrebbe favorire l'utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, razionalizzando, nel contempo, alcuni adempimenti degli operatori economici, coniugando esigenze di semplificazione con quelle connesse ad un rafforzamento della lotta all'evasione fiscale. Inoltre si potrebbero rafforzare gli strumenti di ausilio all'attività di controllo, mediante un miglior utilizzo, con modalità automatizzate, del patrimonio informativo attualmente disponibile.

## Un fisco più telematico

L'esperienza dell'emergenza sanitaria ha mostrato la necessità di proseguire gli investimenti volti a rendere il fisco sempre più **"telematico"** e far evolvere ulteriormente il **rapporto con l'utenza** anche grazie all'utilizzo sistematico e più "intensivo" dei nuovi strumenti che la tecnologia rende disponibili.

La sfida è rendere **strutturali** le soluzioni innovative sperimentate con successo accelerando gli investimenti negli strumenti di supporto all'interlocuzione a distanza.

La modalità agile di fruizione dei servizi potrà rimanere "a regime", in quanto entrata a far parte dell'ordinaria interlocuzione con gli utenti.

Il concetto di "sportello fisico" evolve quindi verso quello di **"sportello virtuale"** e il cittadino può accedervi con più canali, scegliendo come e quando fruire dei servizi.

Nello specifico, le direttrici evolutive nella relazione con i cittadini sono tre:

- il **canale telematico** rappresenta e deve rappresentare sempre di più il principale canale di fruizione dei servizi fiscali. Proprio per questo è essenziale garantire, in particolare all'utenza non professionale, il massimo sostegno nell'utilizzo dei software, potenziando l'help desk tecnico, anche tramite la creazione di nuove strutture specializzate;

- adottare per gli uffici un modello di accoglienza basato sull'**appuntamento**, cioè sull'accesso programmato, in luogo dell'**accesso fisico** "a vista", estemporaneo, che viene limitato ai casi urgenti;

- attivare un sistema di **"assistenza telefonica diffusa"**, dotandosi di sistemi tecnologici avanzati, per

garantire un'assistenza di primo livello a chi ha la necessità di contattare l'ufficio per avere informazioni specifiche sulla propria posizione fiscale o su una pratica in trattazione.

Pertanto, occorrerebbe dare un'ulteriore accelerazione, attraverso adeguati investimenti nelle necessarie strutture tecnologiche, magari con l'utilizzo del **Recovery Fund**, verso un utilizzo diffuso del canale telematico, pur garantendo alle fasce di popolazione "deboli" la possibilità di entrare in contatto con l'Agenzia con modalità più colloquiali e alla portata di tutti, tramite il canale telefonico.

Ovviamente i servizi all'utenza "a distanza" favoriscono il ricorso al lavoro "agile" per i dipendenti dell'Agenzia delle entrate.

Di conseguenza, le risorse del Recovery Fund potrebbero essere utilizzate per:

- il potenziamento e l'estensione dei servizi di videoconferenza e di collaborazione a distanza già in essere;
- la trasformazione e l'innovazione delle dotazioni informatiche a disposizione dei dipendenti, puntando a dispositivi mobili, utilizzabili sia in ufficio sia a casa o in altri luoghi fisici, con soluzioni e opzioni differenziate in funzione della specifica mansione dei dipendenti;
- la virtualizzazione delle postazioni di lavoro, con benefici in termini di flessibilità di utilizzo, sicurezza e manutenzione;
- l'evoluzione della **rete aziendale**, al fine di garantire nel tempo sempre elevati livelli di servizio per la connettività interna ed esterna, rispetto alle crescenti esigenze di digitalizzazione;
- la formazione del personale sull'adozione delle modalità di gestione del lavoro agile, sull'organizzazione del lavoro, sull'utilizzo dei nuovi strumenti informatici, al fine di sostenere con azioni concrete ed efficaci il cambio culturale necessario per l'adozione massiva e stabile di tale modalità di lavoro. Una seconda direzione verso la quale poter concentrare i processi di innovazione e digitalizzazione riguarda l'incentivo all'utilizzo di strumenti elettronici per la regolazione delle transazioni commerciali.

### L'analisi dei big data

Il D. Lgs. n. 127 del 2015 ha previsto l'introduzione, tra gli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, di sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi, demandando ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate di prossima emanazione la regolamentazione e le

caratteristiche tecniche di tali sistemi.

Al riguardo, l'Agenzia delle entrate ha avviato interlocuzioni con una serie di operatori che offrono sistemi di pagamento elettronico (POS) al fine di acquisire gli elementi necessari per emanare il provvedimento e le relative specifiche tecniche, le quali devono temperare le esigenze fiscali, le disposizioni regolamentari dei processi di pagamento elettronico e l'usabilità da parte degli esercenti.

Alcuni POS evoluti (c.d. **smartPOS**) sono già in grado di unificare le funzioni di terminale di pagamento con funzionalità aggiuntive, che coadiuvano le operazioni di registratore di cassa e potrebbero essere adeguati alle regole tecniche necessarie per la memorizzazione e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, affiancandosi così ai **registratori telematici** e alla procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate quali strumenti a disposizione degli esercenti, non solo per il predetto adempimento fiscale ma anche per automatizzare i processi gestionali delle imprese.

Ad oggi la diffusione degli **smart-POS** è solo **parziale**, si potrebbero prevedere degli incentivi, magari da finanziare mediante il Recovery Fund, per favorire l'acquisizione e l'utilizzo dei predetti strumenti da parte degli operatori economici.

In generale, l'Agenzia è impegnata a realizzare una complessiva strategia di sviluppo di tecniche di analisi sui cosiddetti "**big data**", finalizzata a superare i tradizionali **controlli basati sugli "incroci"**.

È in corso di sperimentazione uno strumento evoluto di analisi e navigazione dei dati, basato su tecniche di analisi ed esplorazione delle relazioni tra contribuenti, con possibilità di intercettare "**schemi**" di **relazioni** a rischio all'interno della rete fiscale. La nuova piattaforma è attualmente in **sperimentazione** presso alcune direzioni regionali.

Ovviamente, questi metodi richiedono importanti investimenti, che sarebbe finanziabili con il Recovery Fund.

Gli investimenti in infrastrutture tecnologiche e in know-how potrebbero concentrarsi sulle seguenti due linee di intervento generali: a) investimenti infrastrutturali e b) investimenti in software e in **know how**.

### Tassazione per cassa

Nelle ipotesi di riforme tributarie si tende a perseguire l'obiettivo di semplificazione e **riduzione del carico fiscale** per il ceto medio.

Il sistema della tassazione per cassa potrebbe prevedere la possibilità di versare le imposte mese per mese sulla base di quanto **si incassa effettivamente** e al netto di quanto si spende per svolgere la propria attività, favorendo così gli investimenti in beni strumentali, i



cui costi potrebbero essere subito dedotti dal proprio reddito, e incentivando così anche la crescita del Paese. Per la platea delle persone fisiche titolari di partita IVA verrebbe così superato definitivamente l'attuale meccanismo degli **acconti** e dei saldi d'imposta che non rispecchiano l'effettivo andamento delle loro attività. Il **calendario delle scadenze fiscali** potrebbe essere riallineato con il normale calendario delle attività dei cittadini, magari anche sfruttando adempimenti già esistenti, come, ad esempio, la liquidazione periodica dell'IVA.

In altri termini, privilegiare il principio di cassa, oltre ad essere una soluzione diretta essenzialmente a soddisfare esigenze di semplicità, costituirebbe quindi anche la scelta più corretta sul piano della coerenza costituzionale con il principio di **capacità contributiva**, implicando di fatto l'adozione di un sistema di tassazione basato sulla valorizzazione degli incassi effettivi e delle spese realmente sostenute.

La riforma avrebbe un triplice scopo:

- incentivo e sostegno alla crescita ed agli investimenti;
- semplificazione;
- miglioramento della compliance.

### La riscossione

Con riferimento alle riforme per il miglioramento delle prospettive di crescita a lungo termine, tra la fine del 2015 e l'inizio del 2016, l'amministrazione fiscale italiana è stata oggetto di due specifiche consulenze tecniche, richieste all'OCSE e al FMI, finalizzate all'esame dell'organizzazione, della governance, delle funzioni e delle prestazioni operative della medesima amministrazione.

Tra le grandi novità vi è stata l'istituzione dell'ente pubblico economico **Agenzia delle entrate-Riscossione** che, a partire dal 1° luglio 2017, svolge le funzioni relative alla riscossione in tutto il territorio nazionale (esclusa la Sicilia dove opera una società regionale). L'istituzione dell'ente ha consentito di superare il precedente **modello Equitalia**, che aveva caratterizzato l'operatività del decennio 2007-2016, e ha rappresentato una importante spinta al processo di riorganizzazione del settore della riscossione nella direzione auspicata dagli organismi internazionali.

Il sistema della riscossione italiano ha beneficiato, anche grazie all'unicità decisionale con Agenzia delle entrate, di una più efficace funzionalità organizzativa, di una gestione uniforme sull'intero territorio nazionale e di un diverso e migliore rapporto con i cittadini favorito dall'incremento dei servizi digitali offerti.

Ora, sarebbe opportuno valutare l'adeguamento del sistema di **remunerazione** dell'Agente della riscossione alla sua natura pubblica, attraverso la previsione di

uno stanziamento annuale a carico del bilancio dello Stato che assicuri all'ente la necessaria dotazione finanziaria e il suo equilibrio economico

Occorre evidenziare che i contribuenti con **debiti residui** da riscuotere sono circa 17,9 milioni di cui 3 milioni sono persone giuridiche mentre i restanti 14,9 milioni rappresentati da persone fisiche, di cui quasi 2,5 milioni con una attività economica.

Le misure di **definizione agevolata** dei debiti residui, sebbene abbiano contribuito e contribuiranno nei prossimi anni, sulla base delle scadenze dei piani di pagamento inviati ai contribuenti, a sostenere i risultati di riscossione, non possono però incidere significativamente sulla **riduzione del volume** complessivo dei crediti ancora da riscuotere, principalmente costituito da quote rilevanti le cui aspettative di riscossione sono assai remote.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, documento 14/09/2020,

### Fisco

La nota dell'IFEL

## TARI 2020 per gli studi professionali: quali soluzioni?

Come considerare nell'anno 2020 la categoria degli studi professionali nel caso di provvisoria conferma delle tariffe TARI 2019? Il dubbio discende dalla compresenza delle disposizioni emergenziali del decreto Cura Italia, che ha accordato ai Comuni la possibilità di confermare per il 2020 le tariffe TARI adottate nel 2019, e della normativa ordinaria che ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 2020, della categoria, non prevista nel 2019, delle "banche, istituti di credito e studi professionali". Nella nota del 10 settembre 2020, l'IFEL illustra le possibili soluzioni.

Serve un **intervento chiarificatore** sul **trattamento TARI** destinato alla categoria degli "**studi professionali**", per risolvere il **contrasto normativo** tra quanto disposto dal Legislatore in conseguenza dell'emergenza Covid-19 e quanto previsto dalla normativa ordinaria:

- da una parte, la **normativa emergenziale** accorda ai Comuni la possibilità di confermare per il 2020 le tariffe TARI adottate nel 2019 (art. 107, comma 5, del decreto Cura Italia);

- dall'altra, il **decreto fiscale 2020** (art. 58-*quinquies*, D.L. n. 124/2019) ha previsto l'istituzione, a decorrere dal 2020, della categoria, non prevista nel 2019, delle "**banche, istituti di credito e studi professionali**".

La compresenza di queste norme rischia di porre in **contraddittorietà normativa** quei Comuni che vogliano procedere alla conferma, per l'anno 2020, delle tariffe adottate nel 2019, non essendo previsto in tale ultima annualità l'accorpamento tra la categoria "banche ed istituti di credito" e "studi professionali".

La contraddizione normativa che deriva dalla vigenza delle due norme pone dunque il problema di come considerare nell'anno 2020 la categoria degli studi professionali nel caso di provvisoria conferma delle tariffe 2019.

### Le possibili soluzioni

A parere dell'IFEL, che ha pubblicato in merito una nota di chiarimento, non si ritiene illegittimo per i Comuni procedere nel senso di far prevalere la possibilità concessa dalla normativa di emergenza, adottando pertanto la **conferma in blocco delle tariffe 2019**, ivi inclusa quella relativa alla categoria "uffici, agenzie, studi professionali".

Tale soluzione non sembra porre dubbi di legittimità, in quanto nell'accordare prevalenza alla norma emergenziale non si determina la negazione degli eventuali benefici per gli studi professionali connessi alla nuova categoria tariffaria, bensì se ne pospongono meramente gli effetti al 2021.

Tuttavia, appare condivisibile (e preferibile) anche la **soluzione alternativa**, che consiste nell'accompagnare la provvisoria conferma delle tariffe 2019 con l'immediato **adeguamento delle tariffe degli studi professionali**, in maniera coerente con quanto stabilito dal D.L. n. 124/2019, applicando pertanto a tale categoria le tariffe vigenti nel 2019 con riferimento alla categoria "banche ed istituti di credito".

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

IFEL, nota 10/09/2020

## Lavoro e Previdenza

Per imprese e professionisti

## Cassa integrazione e assegno ordinario: attenzione alle scadenze di settembre

di Paolo Stern, di Matteo Naldi - Consulenti del lavoro - Nexumstp S.p.A.

I professionisti e le imprese devono prestare attenzione al calendario di invio delle domande di accesso ai trattamenti di CIGO, CIGD, ASO e CISOA. In attesa della circolare INPS che chiarirà gli ultimi dubbi relativamente agli ammortizzatori sociali introdotti dal decreto Agosto, il 30 settembre infatti scadono i primi termini (decadenziali). Più in dettaglio, scade il termine per la presentazione delle domande di integrazione salariale relative ai periodi di sospensione dal 1° luglio al 31 luglio 2020 e dal 1° agosto al 31 agosto 2020. E va effettuato l'invio dei modelli SR41, utili per il pagamento diretto da parte di INPS. Facciamo chiarezza.

*“In attesa della pubblicazione delle apposite circolari, che illustreranno la disciplina di dettaglio prevista dal citato decreto-legge nonché le relative istruzioni operative, con il presente messaggio si forniscono le prime informazioni in ordine alle predette novità”.* Così il messaggio INPS n. 3130/2020, fornendo in modo tempestivo le prime indicazioni sulle disposizioni del **decreto Agosto** (DL n. 104/2020, anticipava la prossima uscita di una circolare organica. Ad oggi di detta circolare nessuna traccia anche se stiamo entrando in un **delicato cono d'ombra** relativo a modalità e tempi di presentazione delle domande di ammortizzatori sociali.

Con la fine del mese di settembre, infatti, si avvicinano e si concentrano le **prime importanti scadenze dei termini decadenziali** dettati dal decreto Agosto in tema di **Cassa integrazione**.

L'assenza della richiamata circolare INPS sta creando non poca preoccupazione tra **consulenti ed imprese**.

### Le novità del decreto Agosto

Il **decreto legge n. 104/2020**, cosiddetto decreto Agosto e da noi denominato #DecretoFerragosto, ha riscritto e innovato l'impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il decreto entrato in vigore il 15 agosto, prevede, infatti, importanti novità sul fronte dei trattamenti di **CIGO, CIGD, ASO e CISOA** che vengono rimodulati rideterminando il numero massimo di settimane richiedibile entro il 31 dicembre 2020.

**Leggi anche CIG Covid-19 per altre 18 settimane: il decreto Agosto riparte da luglio**

L'art. 1 del Decreto Agosto prevede che i datori di lavoro, nel corso del 2020, possono richiedere un periodo di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario o cassa integrazione in deroga, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del Cura Italia (DL n. 18/2020 convertito nella Legge n. 27/2020), per una **durata massima di 9 settimane** incrementate di **ulteriori 9 settimane**

subordinatamente a determinate condizioni.

Le complessive 18 settimane devono collocarsi nel periodo compreso tra il 13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020.

### Le istruzioni dell'INPS

L'INPS, con il messaggio n. 3131/2020, precisa che i datori di lavoro possono accedere ai nuovi trattamenti “indipendentemente dal precedente ricorso e dall'effettivo utilizzo degli stessi nel primo semestre del corrente anno”.

Riguardo alle **modalità di presentazione delle domande** di CIGO, CIGD e Assegno ordinario, l'INPS, con il messaggio n. 3131/2020, precisa che l'impianto del DL n. 104/2020 ripropone il meccanismo dell'invio di **due domande distinte** per chiedere l'intervento di sostegno al reddito continuando ad utilizzare la causale “Covid-19 nazionale”. Il messaggio infatti precisa che le ulteriori 9 settimane, possono essere richieste dai soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di 9 settimane.

### Termini di presentazione delle domande

Il #DecretoFerragosto non apporta particolari novità né in ordine ai termini di presentazione delle domande e né al regime di decadenza introdotto dal DL n. 52/2020 e poi integrato nel DL n. 34/2020 in sede di conversione in legge.

La stessa INPS ribadisce, con il messaggio n. 3131/2020, che la **tabella di marcia** rimane regolare per le scadenze previste dal 1° settembre 2020.

Infatti, all'art 1 comma 5, viene confermato che le domande di accesso ai trattamenti salariali devono essere inoltrate all'INPS **entro la fine del mese successivo** a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. Tale **termine** è da considerare **decadenziale**.

Solo in fase di prima applicazione, il suddetto termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto e pertanto il **30**

**settembre 2020.**

Stesso termine decadenziale viene previsto dal comma 6 per l'invio dei **modelli SR41**, utili per il pagamento diretto da parte di INPS. Anche in questo caso i dati utili per il pagamento devono essere inviati entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo integrativo salariale, ovvero entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione, se lo stesso è posteriore.

Sempre in fase di prima applicazione è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto ovvero il 30 settembre 2020.

Importante novità del decreto di agosto è l'introduzione di un differimento ope-legis dei termini di presentazione delle domande e dati di pagamento.

All'articolo 10 comma 1 viene infatti previsto che i **termini di invio delle domande** di accesso ai trattamenti

e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento di eventi collegati all'emergenza Covid che, per effetto della previgente normativa, scadevano fra l'1 e il 31 agosto sono differiti al 30 settembre 2020

In base a quanto sopra detto, anche le domande di trattamenti con inizio della sospensione dal 1° al 12 luglio 2020, ancorché non ricomprese nella nuova disciplina dettata dal decreto-legge n. 104/2020, possono essere utilmente trasmesse entro il 30 settembre 2020.

Pertanto, tutto quello che era in scadenza nel mese di emanazione del decreto viene automaticamente prorogato al mese successivo.

Per le **scadenze** che intervengono **dal 1° settembre 2020** non è prevista l'applicazione di alcun differimento come più volte chiarito.

**Schema delle scadenze**

Domanda		Termine
<b>CIGO</b> Periodo di sospensione dal 01/08/2020 al 31/08/2020 Periodo di sospensione dal 01/09/2020	Per periodo di sospensione dal 01/07/2020 al 31/07/2020	Entro il 30 settembre
	Entro la fine del mese successivo (quindi 30/09/2020)	
	Entro la fine del mese successivo	
<b>FIS</b> Periodo di sospensione dal 01/08/2020 al 31/08/2020 Periodo di sospensione dal 01/09/2020	Per periodo di sospensione dal 01/07/2020 al 31/07/2020	Entro il 30 settembre
	Entro la fine del mese successivo (quindi 30/09/2020)	
	Entro la fine del mese successivo	
<b>CIGD</b> Periodo di sospensione dal 01/08/2020 al 31/08/2020 Periodo di sospensione dal 01/09/2020	Per periodo di sospensione dal 01/07/2020 al 31/07/2020	Entro il 30 settembre
	Entro la fine del mese successivo (quindi 30/09/2020)	
	Entro la fine del mese successivo	
<b>Sr41</b>		Entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale oppure 30 giorni dalla data di autorizzazione se posteriore



## Lavoro e Previdenza

L'INPS proroga i termini

## Contributi sospesi per Covid-19: domanda e versamento in due tempi

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Arriva in extremis la proroga al 30 settembre 2020 del termine entro cui deve essere effettuata la presentazione delle istanze di sospensione (e di rateazione) dei contributi previdenziali non versati nei mesi di marzo, aprile e maggio di quest'anno per effetto della sospensione concessa dal Governo a causa dell'emergenza sanitaria da COVID-19. Resta invece fermo al 16 settembre il termine per il versamento del 50% dei medesimi contributi, a rate o in unica soluzione. Il restante 50% deve essere versato, a partire dal 16 gennaio 2021, fino a 24 rate mensili. Come procedere?

L'INPS torna ad intervenire sugli **adempimenti** collegati alla **sospensione dei pagamenti** disposta dai decreti Covid-19 (Rilancio, Cura Italia e Liquidità) in favore dei soggetti colpiti dall'emergenza sanitaria. Entro il **16 settembre** è necessario versare il **50% degli importi sospesi, in unica soluzione, o a rate** di pari importo fino ad un massimo di 4, senza applicazione di sanzioni né interessi. Il restante 50% deve essere versato, a partire **dal 16 gennaio 2021**, fino a **24 rate mensili**.

L'INPS, con il messaggio n. 3331 del 14 settembre 2020, concede una **proroga al 30 settembre** del termine entro cui devono essere trasmesse, per via telematica, le **istanze di sospensione** del versamento dei contributi in oggetto, utile anche ai fini dell'avvio della rateizzazione.

Beneficiari sono gli esercenti **attività di impresa, arte e professione**, individuati in base ai ricavi o ai compensi conseguiti nel periodo di imposta precedente (differenziati a seconda che siano inferiori o superiori a 50 milioni di euro), che hanno subito una **diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi nonché ai soggetti economici che hanno intrapreso l'esercizio dell'attività dopo il 31 marzo 2020.

**Leggi anche** Contributi INPS sospesi per Covid-19: ripresa dei pagamenti dal 16 settembre. Cosa fare

**Versamenti da effettuare entro il 16 settembre**

I soggetti che hanno beneficiato della sospensione possono decidere liberamente di versare gli importi dovuti:

- **per intero** entro il 16 settembre 2020;
- per intero **in massimo 4 rate mensili** di pari importo a partire dal 16 settembre 2020;
- per il **50%** in un'unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o fino a 4 mensili;
- per il restante 50% in una o più rate mensili di pari

importo (massimo 24) con scadenza dal 16 gennaio 2021.

**Domanda di sospensione da trasmettere entro il 30 settembre**

La domanda di rateizzazione dei contributi sospesi deve essere trasmessa, esclusivamente **in via telematica**, direttamente dal **titolare**, dal **legale rappresentante** o dagli **intermediari e consulenti abilitati**.

Nella domanda il contribuente deve:

- selezionare l'articolo di legge che riconosce il **diritto alla sospensione**;
- compilare i campi relativi ai **codici di sospensione** di appartenenza, il periodo o i periodi interessati, il totale da rateizzare e il numero delle rate che intende versare-

La **comunicazione della volontà di avvalersi della rateizzazione** deve essere trasmessa, dai soggetti iscritti alle seguenti gestioni:

- **Datori di lavoro con dipendenti**;
- **Artigiani e Commercianti**;
- **Gestione separata committenti**.

Il **modello da inoltrare** è reperibile al seguente percorso: "Prestazioni e servizi" - "Tutti i servizi" - "Rateazione Contributi sospesi emergenza epidemio-logica COVID-19".

I **codici di sospensione** da esporre sono:

- per i **Datori di lavoro con dipendenti**: N966, N967; N968, N969, N970, N971, N972, N973;
- per la **Gestione separata**: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

**N.B.** I contribuenti iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti devono presentare, entro il 30 settembre, l'apposita istanza, anche in caso di opzione per il pagamento in unica soluzione.

**Termini e procedure**

Contribuente	Adempimento (30 settembre)	Versamento (16 settembre)
--------------	----------------------------	---------------------------

<b>Artigiani e commercianti (no rateazione)</b>	Istanza di sospensione	Versamento 50% o 100%
<b>Artigiani e commercianti (sì rateazione)</b>	Istanza di sospensione e rateazione	Versamento 50% prima rata
<b>Datori di lavoro (no rateazione)</b>	Nessuna istanza	Versamento 50% o 100%
<b>Datori di lavoro (sì rateazione)</b>	Istanza di rateazione	Versamento 50% prima rata
<b>Datori di lavoro agricoli</b>	Nessuna istanza	Versamento 50% prima rata
<b>Datori di lavoro Lista PosPA</b>	Nessuna istanza	Versamento 50% prima rata

## Lavoro e Previdenza

Dal 15 settembre

## Reddito di emergenza: al via le domande per la terza mensilità. Come fare richiesta

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione della Pubblica Amministrazione

Parte la corsa alla ulteriore mensilità (la terza) del reddito di emergenza prevista dal "decreto Agosto". Dal 15 settembre al 15 ottobre 2020 i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono presentare domanda all'INPS esclusivamente online o, in alternativa, rivolgersi agli istituti di patronato o ai centri di assistenza fiscale. L'INPS erogherà il beneficio a condizione che i nuclei familiari che ne faranno domanda siano in possesso di specifici requisiti analizzati nella circolare n. 102 del 2020.

Al via le domande per la **terza mensilità del reddito di emergenza** prevista dal decreto Agosto. L'INPS, con la circolare dell'11 settembre 2020, n. 102 fissa infatti al **15 settembre 2020** il giorno dal quale è possibile farne richiesta entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020.

La circolare, condivisa nei contenuti con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, oltre a definire le modalità di inoltro della domanda, si sofferma sui **requisiti** per il riconoscimento della ulteriore mensilità di reddito di emergenza.

Ma andiamo con ordine, e partiamo dalle istruzioni per l'**inoltro della domanda**, non tralasciando di evidenziare, in premessa, le novità del decreto Agosto (art. 23 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104).

### Reddito di emergenza: cosa prevede il decreto Agosto

Il reddito di emergenza è stato istituito dal decreto Rilancio (art. 82, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77) con l'obiettivo di dare un sostegno economico ai nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, che prevedeva l'erogazione di **2 quote mensili di importo compreso fra 400 e 800 euro ciascuna**, in base alla numerosità del nucleo familiare e alla presenza di componenti disabili gravi o non autosufficienti (in questo ultimo caso il tetto massimo del beneficio sale a 840 euro).

L'articolo 23 del decreto Agosto prevede ora, in aggiunta, una ulteriore mensilità di Rem da erogare ai nuclei familiari che ne faranno domanda purché in possesso di specifici requisiti.

La terza quota, chiarisce l'INPS con la circolare n. 102 del 2020, spetta ai nuclei familiari che presenteranno nuova domanda, indipendentemente dall'aver già richiesto, ed eventualmente ottenuto, le precedenti due quote del decreto Rilancio.

**Leggi anche** Reddito di emergenza: per la terza mensilità domanda all'INPS entro il 15 ottobre

### Come fare domanda

Gli interessati avranno **un mese di tempo** per chiedere l'ulteriore mensilità di Rem all'INPS.

La domanda può essere presentata da uno dei componenti del nucleo familiare, individuato come il richiedente il beneficio, in nome e per conto di tutto il nucleo familiare, esclusivamente on line, a partire dal 15 settembre ed **entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020**.

E' possibile presentare l'istanza:

? **direttamente**, tramite il sito internet dell'INPS ([www.inps.it](http://www.inps.it)), autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica;

? o in alternativa, rivolgendosi agli **istituti di patronato** (legge 30 marzo 2001, n. 152) o ai **centri di assistenza fiscale** (articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241), previa stipula di una apposita convenzione con l'INPS.

---

### Attenzione

Dal prossimo 1° ottobre, a seguito dello switch-off allo SPID, l'INPS **non rilascerà più il PIN** come credenziale di accesso ai propri servizi (Circolare n. 87 del 17 luglio 2020) ma continuerà a riconoscere validità ai PIN già rilasciati che potranno essere rinnovati alla naturale scadenza fino alla conclusione della fase transitoria, che sarà comunicata a cura dell'Istituto.

Il PIN dispositivo continuerà ad essere emesso solo per chi non può avere accesso alle credenziali SPID, come ad esempio i **minori di diciotto anni** o i **soggetti extracomunitari**, e per i soli servizi loro dedicati.

---

### Requisiti

Oltre all'assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle **indennità emergenziali** (art. 23, comma 1, lett. b)), ai fini della concessione della mensilità del Rem sono richiesti, cumulativamente, i seguenti requisiti di residenza,

economici, patrimoniali e reddituali.

### Requisiti di residenza

Il richiedente il Rem deve essere **residente in Italia** al momento della presentazione della domanda. Non è prevista una durata minima di permanenza.

### Requisiti economici e patrimoniali

L'intero nucleo familiare deve possedere i seguenti requisiti economici.

### Reddito familiare

Il valore del reddito familiare, nel mese di maggio 2020, deve essere inferiore alla soglia corrispondente

all'ammontare del beneficio.

L'INPS fa presente che, relativamente al **mese di maggio 2020**, la **soglia del reddito familiare** è calcolata moltiplicando 400 euro per il valore della scala di equivalenza pari a 1 per il primo componente del nucleo familiare e incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di età maggiore di 18 anni e di 0,2 per ogni ulteriore componente minorenni.

Di seguito alcuni **esempi di calcolo** della soglia di valore massimo del reddito familiare ai fini del diritto al Rem forniti dall'INPS.

Composizione nucleo	Scala di equivalenza	Importo Rem
Un adulto	1	400 euro
Due adulti	1.4	560 euro
Due adulti e un minorenni	1.6	640 euro
Due adulti e due minorenni	1.8	720 euro
Tre adulti e due minorenni	2*	800 euro
Tre adulti e due minorenni di cui un componente è disabile grave	2.1**	840 euro

\*La scala di equivalenza teorica per questo nucleo sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a 2, come prescritto dalla norma.

\*\*La scala di equivalenza teorica per questo nucleo familiare sarebbe stata pari a 2.2, ma è abbattuta a 2.1 in presenza di componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

### Patrimonio mobiliare

In aggiunta il valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all'anno 2019 (verificato al 31 dicembre 2019) deve essere **inferiore a 10.000 euro**.

Si ricorda che tale soglia va elevata di 5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro. Inoltre, la soglia e il massimale sono incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE).

### Valore ISEE

Il valore ISEE infine deve risultare **inferiore a 15.000 euro**. Tale valore va attestato da DSU valida al momento della presentazione della domanda e viene verificato dall'INPS, all'atto della presentazione della domanda, nell'ultima DSU valida alla medesima data. In caso di nuclei con presenza di minorenni è richiesto l'ISEE minorenni, in sostituzione di quello ordinario.

### Ammontare del Rem

Come per le prime due quote, l'ammontare della ulteriore mensilità di reddito di emergenza è pari a **400 euro mensili**, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza con un **importo massimo non superiore a 800 euro mensili (840 euro)**, nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, così come definite ai fini ISEE).

L'INPS fornisce i seguenti **esempi di calcolo** del valore mensile del Rem, in relazione alla composizione del nucleo familiare.

Composizione nucleo	Importo Rem
Un adulto	400 euro
Due adulti	560 euro
Due adulti e un minorenni	640 euro
Due adulti e due minorenni	720 euro
Tre adulti e due minorenni	800 euro
Tre adulti e due minorenni di cui un componente è disabile grave	840 euro



**Regime fiscale**

Il Rem è **esentasse** in quanto sussidio di natura assistenziale.

**Erogazione**

L'INPS comunica l'**esito della pratica** mediante SMS e/o e-mail, utilizzando i dati di recapito indicati in domanda e motivando l'eventuale diniego.

Se la domanda viene accolta, eroga la quota di Rem per una sola mensilità, corrispondente al mese di presentazione della domanda (settembre se presentata

entro il 30 settembre, ottobre se presentata entro il 15 ottobre 2020).

Il pagamento avviene con **bonifico bancario/postale, accredito su Libretto postale o bonifico domiciliato** (pagamento in contanti presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.), secondo la preferenza espressa nel modulo di domanda.

Se il codice IBAN indicato in domanda non è corretto oppure quando le coordinate bancarie sono formulate in modo errato il Rem verrà pagato, con bonifico domiciliato, presso gli sportelli di Poste Italiane S.p.A.

## Lavoro e Previdenza

Rivalutazione

## TFR e crediti di lavoro: indici ISTAT aggiornati ad agosto 2020

Con riferimento al mese di agosto 2020 è pari a 1,000000 il coefficiente di rivalutazione delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate. A seguito del comunicato ISTAT del 15 settembre 2020, che ha stabilito in 102,5 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di agosto 2020 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro.

Con il comunicato ISTAT del 15 settembre 2020, che ha stabilito in 102,5 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i **coefficienti** validi per il mese di agosto 2020 del **trattamento di fine rapporto** e dei **crediti di lavoro**.

## Rivalutazione del TFR accantonato

Il Codice Civile prevede che il fondo per il trattamento di fine rapporto deve essere rivalutato, al 31 dicembre di ciascun anno, sulla base di un coefficiente che si compone di:

- un **tasso fisso**, pari all'1,5 per cento
- e una **quota variabile** in ragione dell'oscillazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, periodicamente accertato dall'ISTAT, e determinata in misura pari al 75% dell'aumento registrato da tale indice rispetto a quello riscontrato per il mese di dicembre dell'anno precedente.

## Cosa deve fare il datore di lavoro

Trattandosi di un elemento retributivo che viene erogato in maniera differita, cioè all'atto della cessazione del rapporto di lavoro o comunque in un periodo di paga non coincidente con quello mensile di maturazione, è necessario che il datore di lavoro, qualora sia tenuto ad accantonare tali somme per conto del

lavoratore, operi la **rivalutazione delle somme** maturate per mantenere la corretta indicizzazione delle stesse al costo della vita.

In caso di **cessazione del rapporto di lavoro** in corso d'anno, la rivalutazione deve essere operata considerando sulla base dell'incremento dell'indice ISTAT registrato per il mese in cui avviene la cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello accertato per il mese di dicembre dell'anno precedente.

La rivalutazione si calcola sempre sul fondo TFR accantonato fino all'anno precedente, per cui al TFR maturato nell'ultimo anno non si deve applicare alcuna rivalutazione.

L'**imposta sostitutiva** è dovuta in misura pari al 17 per cento e viene versata in acconto entro il 18 dicembre dell'anno di riferimento e a saldo entro il 16 febbraio dell'anno successivo.

All'atto dell'erogazione del TFR, il datore di lavoro provvede ad applicare la **tassazione separata** sugli importi maturati al netto delle rivalutazioni già assoggettate all'imposta sostitutiva, che sono da considerarsi non imponibili.

## Rivalutazione TFR e crediti di lavoro per il mese di agosto 2020

Di seguito la tabella riepilogativa dei valori relativi al mese di agosto 2020:

Mese	Periodo	Indice Istat	Delta % indice	Rateo 1,5	75% delta indice	Coefficiente rivalutazione
Agosto 2020	dal 15.08 al 14.09	102,5	0,0	1,000	0,00	1,000000

## Rivalutazione TFR e crediti di lavoro aggiornata a agosto 2020

- TFR
- Crediti di lavoro

A cura della Redazione

Riferimenti normativi  
 ISTAT, comunicato 12/08/2020

## Lavoro e Previdenza

Da Fonarcom

## CCNL metalmeccanica PMI di Cifa-Confsal: un rinnovo estremamente innovativo

Firmato il nuovo CCNL Metalmeccanica PMI di Cifa e Confsal. Lo rende noto Fonarcom con comunicato stampa del 14 settembre 2020. L'accordo è estremamente innovativo perché prevede una classificazione per competenze, aumenti retributivi per il lavoratore che si forma, misure di welfare estese ai familiari. Con questo nuovo contratto, sottolinea Fonarcom, cresce chi produce e chi compete, perché il lavoro cambia e le imprese si trasformano solo adeguandosi a nuovi modelli organizzativi di business.

Con comunicato stampa del 14 settembre 2020 **Fonarcom** ha reso noto che è stato firmato il nuovo CCNL Metalmeccanica PMI di Cifa e Confsal.

L'accordo, siglato sulla base dell'Accordo Interconfederale del 28 ottobre scorso, evidenzia Fonarcom, è estremamente innovativo.

Si introduce infatti una **classificazione del personale per competenze**, piuttosto che per mansioni. Il nuovo modello classificatorio, si legge nel comunicato stampa, favorisce i processi di selezione e consente alle aziende un più puntuale inquadramento del lavoratore sulla base delle competenze possedute, permettendo al contempo di pianificare adeguati interventi formativi. Al lavoratore, poi, consente una costante crescita professionale che, opportunamente valorizzata, lo conduce a importanti obiettivi di carriera.

In aggiunta si prevede un **sistema di "certificazione contrattuale"** delle competenze che, seppure sperimentalmente, servirà a riconoscere, validare e certificare le competenze ai fini contrattuali (ma solo per il riconoscimento dello "scatto di competenza" fatto dall'ente bilaterale Epar). Lo **"scatto di competenza"** è un **aumento retributivo** periodico condizionato all'acquisizione delle competenze indicate nella classificazione: un meccanismo che le valorizza economicamente. La certificazione contrattuale avviene a fronte di un percorso formativo fortemente innovativo. Inoltre, la **formazione** è presente anche **negli istituti di primo ingresso e di reimpiego**, in modo da favorire l'entrata in azienda di particolari categorie di lavoratori.

Fonarcom sottolinea che con questo nuovo contratto **cresce chi produce e chi compete**, perché il lavoro cambia e le imprese si trasformano solo adeguandosi a **nuovi modelli organizzativi di business**, quindi

allineando i profili professionali alla nascita di nuove figure e al bisogno di competenze innovative.

Per il presidente di Cifa, **Andrea Cafa** "proprio nel momento in cui è prioritario far ripartire il Paese e si registra il blocco del rinnovo dei contratti collettivi, Cifa e Confsal continuano a innovare le relazioni industriali. L'intesa raggiunta nel settore della metalmeccanica ci consegna un modello contrattuale inclusivo e rivoluzionario che stimola gli investimenti sul capitale umano a vantaggio della competitività delle imprese". Per il segretario generale di Confsal, **Angelo Raffaele Margiotta** "c'è all'orizzonte una contrattazione collettiva nuova, capace di coniugare il tema della crescita professionale con quello delle tutele e del welfare. Ancora una volta abbiamo messo la persona al centro per un'occupazione di qualità".

*A cura della Redazione*

## Riferimenti normativi

Fonarcom, comunicato stampa 14/09/2020

## Lavoro e Previdenza

Dall'INAIL

## Riduzione del tasso medio per prevenzione: chiarimenti sul modello OT23

La Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell'INAIL, con nota operativa dell'11 settembre 2020, ha pubblicato un primo gruppo di FAQ relative agli interventi e alla documentazione probante del modello OT23 per l'anno 2021. I chiarimenti, forniti in collaborazione con la Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione centrale, riguardano la richiesta di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione, relativo agli interventi 2020.

In relazione alle richieste di chiarimenti più frequenti riguardanti gli interventi del **Modello OT23 2021** e la relativa **documentazione probante**, è stato predisposto un primo gruppo di **FAQ** dalla Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione centrale, in collaborazione con la Direzione Centrale rapporto Assicurativa dell'INAIL, in merito alla **riduzione del tasso medio per prevenzione** anno 2021.

## Intervento B-5

Per un'azienda che ha installato, su tutti i **mezzi aziendali** che non ne erano già provvisti, sistemi di comunicazione per telefono cellulare dotati di dispositivi fissi con chiamata diretta vocale, la richiesta nella

documentazione probante delle fatture di installazione, oltre che di acquisto, trova ragione nella necessità di verificare l'effettiva e corretta installazione di tali sistemi. Possono anche essere accettate le sole fatture di acquisto se corredate da documenti comprovanti le evidenze della presenza di un'officina interna alla ditta e dell'installazione sui mezzi di proprietà dell'impresa richiedente.

#### Intervento C-5.1

Per un'azienda che ha attuato un accordo con una **struttura sanitaria** per un **programma di prevenzione** dell'insorgenza di malattie cardiovascolari e di tumori nei lavoratori, per 'struttura sanitaria' si intende una

struttura fisica, pubblica o privata, presso la quale vengono erogate prestazioni sanitarie e che sia in possesso di autorizzazione all'attività sanitaria secondo la specifica normativa regionale.

#### Intervento D-3

Per un'azienda che ha attuato interventi di **micro-formazione** come rinforzo della formazione erogata in materia di **salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**, per 'micro-formazione' si intende l'erogazione di contenuti formativi attraverso video della durata di pochi minuti resi disponibili ai lavoratori su apparati elettronici in aree comuni aziendali o su dispositivi in uso da parte dei singoli lavoratori. La modalità di realizzazione dell'intervento da parte dell'azienda deve dimostrare un suo impegno nel mantenere il livello di conoscenze acquisito dai lavoratori durante i corsi di formazione e di avere in tal modo effettuato un intervento migliorativo oltre quanto richiesto dalla normativa vigente. Tutti i supporti necessari alla micro-formazione, inclusi cellulari, devono essere messi a disposizione dall'azienda.

#### Intervento E-3

Per l'azienda che ha adottato o mantenuto un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro che risponde ai criteri definiti dalle **Linee Guida UNI INAIL ISPEL e Parti Sociali**, o da norme riconosciute a livello nazionale e internazionale il riesame deve essere effettuato entro l'anno 2020; in sua assenza, le fasi del sistema non sarebbero complete.

#### Intervento E-5

I componenti dell'**Organo di Vigilanza** (Odv), per poter effettuare al meglio la loro funzione di vigilanza, devono essere tenuti costantemente informati sull'evoluzione delle attività nelle **aree a rischio** e devono avere libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante ai fini della salute e sicurezza dei

lavoratori; pertanto è opportuno che il modello di organizzazione disciplini efficaci **procedure di reportistica interna** indirizzate all'Odv e dall'Odv al **management**. Le 'evidenze dell'attuazione' del sistema di controllo richieste dal modulo dovranno essere riferite alle procedure di reportistica interna relative all'analisi dei quasi incidenti, alle segnalazioni dei lavoratori o degli **RLS**, ai report degli **audit** del sistema, al riesame della direzione, e dovranno evidenziare la valutazione dell'Odv di tale reportistica.

#### Intervento E-17

Per un'azienda che adotta un sistema di rilevazione dei quasi infortuni e attua le misure migliorative idonee a impedire il ripetersi degli eventi rilevati, i quasi infortuni sono strettamente connessi all'attività aziendale e ai luoghi di lavoro e pertanto sono specifici per ogni impresa.

In generale, devono avere le seguenti caratteristiche:

- non comportare danni ai lavoratori oppure comportare danni lievi, tali da non richiedere l'assenza del lavoratore anche solo per 1 giorno;
- essere oggetto di valutazione in modo tale da identificare tutte le cause che li hanno determinati;
- comportare misure, intraprese per evitare al ripetersi di un analogo evento, che portino a un miglioramento della sicurezza in azienda.

#### Intervento F-2

In un'azienda, per la quale non è obbligatoria per legge l'adozione di un **defibrillatore**, che ha effettuato nel 2020 la specifica formazione per lavoratori addetti all'utilizzo del defibrillatore in proprio possesso, è necessario che almeno un dipendente dell'impresa abbia partecipato a uno specifico **corso di formazione BLSD** (Basic Life Support early Defibrillation) nell'anno 2020.

#### Intervento F-6

Nelle Note relative all'intervento del piano di gestione dell'emergenza in caso di **incendio**, dedicato alle aziende in cui sono occupati meno di 10 lavoratori, è specificato che il numero dei lavoratori da riferire all'anno 2020 è da calcolare in relazione all'intera azienda.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

INAIL, nota operativa 11/09/2020



## Bilancio

Versione aggiornata adottata dalla RGS

## Revisione contabile del bilancio: nell'ISA Italia 220 il controllo della qualità dell'incarico

di Luca Fornaciari - Dottore commercialista in Reggio Emilia

Il controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio trova approfondimento operativo nell'ISA Italia 220, la cui nuova versione è stata pubblicata il 5 agosto 2020: l'aggiornamento ha avuto l'obiettivo di adeguarlo al progetto IFAC "Non-Compliance with Laws and Regulations". In base al principio ISA 220, affinché la qualità dell'incarico sia adeguata, il responsabile dell'incarico deve rispettare alcuni principi nello svolgimento dell'attività, sia direttamente sia attraverso il team di persone che con lui collaborano. Il responsabile dell'incarico di revisione ha pertanto la responsabilità circa la qualità complessiva dell'attività di revisione contabile che, in primo luogo, dipende dal rispetto dei principi etici applicabili.

**L'ISA Italia 220**, nella versione aggiornata dalla Ragioneria Generale dello Stato, tratta delle **responsabilità del revisore** circa la procedura di **controllo della qualità dell'incarico** di revisione contabile del bilancio.

In particolare, il soggetto abilitato alla revisione deve introdurre e mantenere un sistema di controllo della qualità per conseguire una ragionevole **sicurezza** che:

- il soggetto che svolge la revisione rispetti i principi professionali previsti dalla legge e dai regolamenti applicabili,
- le relazioni del revisore siano appropriate alla circostanza per cui vengono rilasciate.

Affinché la qualità dell'incarico sia adeguata, il principio di revisione 220 disciplina i principi che il responsabile dell'incarico deve rispettare nello svolgimento dell'attività sia direttamente che attraverso il team di persone che collaborano con lui.

### Principi etici applicabili

Il responsabile dell'incarico di revisione ha pertanto la responsabilità circa la qualità complessiva dell'attività di revisione contabile che, in primis, dipende dal rispetto dei **principi etici** applicabili. In particolare, il responsabile dell'incarico deve valutare la conformità ai seguenti principi etici da parte dei **membri del team** di revisione:

- integrità;
- obiettività;
- competenza e diligenza professionale;
- riservatezza;
- comportamento professionale.

Oltre al rispetto di tali principi, il responsabile dell'incarico deve valutare l'**indipendenza** dei componenti del team di revisione nello svolgimento dell'incarico. In particolare, questo deve (par. 11, ISA Italia 220):

- acquisire informazioni, dal soggetto incaricato della revisione, per identificare e valutare circostanze e rapporti che costituiscono minacce all'indipendenza;

- valutare se sussistono violazioni delle direttive e delle procedure definite dal soggetto incaricato della revisione per giudicare se le stesse costituiscano una minaccia all'indipendenza per l'incarico di revisione;
- adottare appropriate azioni per eliminare eventuali minacce all'indipendenza o per ridurle ad un livello accettabile, applicando misure di salvaguardia;
- recedere dall'incarico di revisione, qualora il recesso sia consentito dalle leggi e dai regolamenti applicabili, nel caso di gravi violazioni all'indipendenza o questa non possa essere garantita.

Il responsabile dell'incarico deve valutare complessivamente le **competenze** e le **capacità** possedute dai soggetti che compongono il team di revisione e degli eventuali esperti della revisione che non fanno parte del team stesso. Tale valutazione deve avvenire considerando capacità e competenze rispetto alla **portata dell'incarico** di revisione e ai principi e alla normativa applicabili (par. 14, ISA Italia 220).

### Direzione e supervisione delle attività di revisione

Il responsabile dell'incarico assume la responsabilità della direzione e della supervisione delle attività di revisione e deve essere attivamente coinvolto dal team che svolgerà l'incarico (par. 15 e 15(I), ISA Italia 220). In particolare, il responsabile dell'incarico deve **riesaminare il lavoro svolto** e valutare che questo sia fatto in **conformità** alla normativa di riferimento; inoltre ha l'onere di **valutare il contenuto della relazione di revisione** rispetto alle attività di controllo implementate e rispetto alla documentazione raccolta e a disposizione.

L'attività di riesame deve sempre avvenire attraverso la collaborazione con il team di revisione. In tale ambito occorre che le evidenze documentali raccolte e in generale ogni elemento probativo siano sufficienti a supportare le conclusioni della revisione (par. 16 e 17, ISA Italia 220).

### Responsabile del riesame della qualità

Il responsabile dell'incarico deve poi nominare un **responsabile del riesame della qualità** dell'incarico con cui discutere periodicamente sull'attività di riesame svolta e, in particolare, di tutti gli aspetti significativi emersi nel corso dell'incarico.

Il principio di revisione 220 precisa che l'attività di riesame della qualità dell'incarico è propedeutica alla pubblicazione della revisione; quest'ultima infatti non può essere emessa prima del completamento del riesame (par. 19, ISA Italia 220).

### In caso di divergenze di opinione

Se emergono divergenze di opinione nell'ambito del team di revisione, con coloro che sono stati consultati oppure tra il responsabile dell'incarico e il responsabile del riesame della qualità dell'incarico, il team di revisione deve seguire le direttive e le procedure del soggetto incaricato della revisione previste per affrontare e risolvere le divergenze di opinione (par. 22, ISA Italia 220).

Un sistema di controllo della qualità efficace include un processo di **monitoraggio** con l'obiettivo di conseguire una ragionevole sicurezza che le direttive e le procedure del soggetto incaricato della revisione siano pertinenti, adeguate e operino in modo efficace. Il responsabile dell'incarico deve tener conto dei risultati del processo di monitoraggio, valutando se le

carenze evidenziate in tali informazioni possano influire sull'incarico di revisione (par. 23, ISA Italia 220).

### La documentazione della revisione

Il revisore deve includere nella documentazione della revisione contabile (par. 25, ISA Italia 220):

- a) le **problematiche** identificate in riferimento alla conformità ai principi etici applicabili e le modalità con cui sono state risolte;
- b) le **conclusioni** sulla **conformità** ai principi sull'indipendenza;
- c) le conclusioni raggiunte sull'accettazione e sul mantenimento dei rapporti con il cliente e dell'incarico di revisione;
- d) la natura e l'ampiezza delle **consultazioni** effettuate nel corso dell'incarico di revisione, nonché le conclusioni che ne sono derivate.

Il responsabile del riesame della qualità dell'incarico deve inoltre documentare che (par. 25, ISA Italia 220):

- a) sono state svolte le procedure richieste dalle direttive del soggetto incaricato della revisione sul riesame della qualità dell'incarico;
- b) il riesame della qualità dell'incarico è stato completato alla data della relazione di revisione o prima di essa;
- c) non è a conoscenza di eventuali aspetti irrisolti che lo indurrebbero a ritenere non appropriati i giudizi professionali formulati dal team di revisione e le conclusioni da questo raggiunte.

## Finanziamenti

Per la liquidità delle imprese

## Mini bond, un'alternativa ai finanziamenti bancari

di Roberto Lenzi - Co-fondatore Studio RM e presidente di Network Club Mep

Lo strumento del mini bond si sta facendo sempre più strada come valida alternativa al finanziamento bancario. Rispetto al 2019, le operazioni mini bond del 2020 sono cresciute del 72 per cento; anche il controvalore è aumentato, passando da 220,8 a 270,55 milioni di euro, con un incremento quindi del 22 per cento. La possibilità di avere la garanzia statale del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, a copertura dell'operazione è uno dei motivi principali del crescente successo di questo strumento.

L'esigenza di liquidità delle imprese, in questo particolare periodo, le spinge a trovare **canali alternativi ai tradizionali finanziamenti bancari**. Uno di quelli attualmente in rapida ascesa è quello dei **mini bond**.

Le banche sono alla messe alla prova da un volume elevatissimo di richieste di finanziamento da parte delle imprese e questa situazione di particolare pressione non consente di soddisfare rapidamente tutti i richiedenti.

Il mini bond si sta facendo sempre più strada in quanto è uno **strumento relativamente alternativo** al canale bancario. Secondo l'Osservatorio mini bond della School of management del Politecnico di Milano, nel primo semestre 2020 sono state ben 86 le emissioni collocate, contro le 50 dello stesso periodo del 2019, con una **crescita del 72%**. Anche il controvalore è aumentato, passando da 220,8 a 270,55 milioni di euro, con un incremento quindi del 22%.

Lo strumento dei mini bond è ancora più appetibile se si considera che può usufruire della **garanzia statale** del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI. È infatti dal 7 novembre 2014 che l'operatività del Fondo è stata estesa anche a copertura dei mini bond a seguito dell'entrata in vigore del decreto del MiSe di concerto con il MEF del 5 giugno 2014.

## Minibond garantibili dal Fondo di Garanzia

Possono essere garantite dal Fondo di Garanzia per le PMI le operazioni di sottoscrizione di mini bond, sia presentate singolarmente per la garanzia del Fondo sia comprese nell'ambito di un portafoglio di mini bond, in possesso delle seguenti caratteristiche:

- a) essere finalizzati al **finanziamento dell'attività d'impresa**;
- b) **non avere ad oggetto la sostituzione di linee di credito** già erogate al soggetto beneficiario finale;
- c) le date di sottoscrizione e di messa a disposizione delle somme al soggetto beneficiario finale devono essere **successive alla data di delibera** del Consiglio di gestione di accoglimento della richiesta di garanzia del Fondo;
- d) avere una **durata compresa tra 36 e 120 mesi**.

Relativamente alle operazioni di portafogli di mini-bond può essere previsto un eventuale periodo di pre-ammortamento di durata non superiore al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione del mini bond e la data di chiusura del portafoglio di mini bond.

e) non prevedere l'obbligo di conversione.

## Chi può sottoscrivere i mini bond

Le operazioni di sottoscrizione di minibond possono avvenire da parte di una **banca**, di un **intermediario finanziario** o di un **gestore di mini bond**.

Il soggetto che sottoscrive il minibond si occupa anche della presentazione della richiesta di garanzia statale.

L'operazione finanziaria di sottoscrizione dei mini-bond deve essere perfezionata dal soggetto finanziatore in misura pari o superiore al 25% dell'importo totale dichiarato nella richiesta di ammissione alla garanzia entro 6 mesi dalla data di delibera di ammissione del Consiglio di gestione.

## Garanzia singoli mini bond: costi e percentuali di copertura

In caso di singolo minibond sottoscritto la garanzia statale copre:

- a) **fino al 50%** del valore nominale del mini bond sottoscritto, nel caso in cui la stessa preveda un rimborso a rate sulla base di un piano di ammortamento (amortising mini bond);
- b) **fino al 30%** del valore nominale del mini bond sottoscritto, nel caso in cui la stessa preveda il rimborso unico a scadenza (bullet mini bond).

La garanzia copre l'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto richiedente nei confronti del soggetto beneficiario finale. È prevista una **commissione di garanzia "una tantum" pari all'1% dell'importo garantito**.

## Garanzie portafogli minibond

Relativamente alle garanzie su portafogli di minibond, le singole operazioni di sottoscrizione di minibond che compongono il portafoglio devono essere ciascuna di **importo non superiore al 3% del valore nominale complessivo** dei titoli che compongono il portafoglio

di minibond, con un valore nominale dei titoli sottostanti non inferiore a 50 milioni di euro e non superiore a 300 milioni di euro.

La garanzia statale in genere copre fino all'80% della tranche junior del portafoglio di mini bond. La copertura della garanzia non può, in ogni caso, eccedere l'importo pari all'8% del valore nominale complessivo dei titoli che compongono il portafoglio di mini bond. Tale misura può essere elevata nel caso in cui tale innalzamento di copertura sia finanziato con risorse apportate al Fondo da regioni o province autonome, o da altri enti od organismi pubblici.

Relativamente alla singola operazione di sottoscrizione di mini bond compresa nel portafoglio garantito, fermo restando il limite di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario finale, il Fondo copre, nella misura massima dell'80%, la perdita registrata sulla singola operazione, con riferimento all'ammontare massimo dell'esposizione per capitale e interessi contrattuali e di mora del soggetto richiedente nei confronti del soggetto beneficiario finale, fino al

raggiungimento dei limiti sopra indicati.

### Validità della garanzia

Per le operazioni di sottoscrizione di mini bond, la **garanzia cessa** i suoi **effetti** allo scadere dell'ultima rata del piano di ammortamento (o dell'intera operazione nel caso in cui la stessa preveda il rimborso unico a scadenza) ovvero, alla data dell'eventuale esercizio dell'opzione di conversione del mini bond, qualora i mini bond prevedano la possibilità di conversione ovvero, alla data dell'eventuale cessione della titolarità del mini bond.

### Fondi prioritari ai singoli minibond

L'art. 13, comma 7 del decreto Liquidità (n. 23/2020) prevede che le garanzie su portafogli di finanziamenti e quelle su portafogli di minibond siano concesse a valere sulla dotazione disponibile del Fondo, assicurandosi comunque un ammontare di risorse libere, destinate alle garanzie su singole operazioni finanziarie, pari **ad almeno l'85%** della dotazione disponibile del Fondo.

## Impresa

Dalla Gazzetta Ufficiale

## Il decreto Semplificazioni è legge. Cosa cambia per appalti, digitalizzazione PA e green economy

Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia con proroga, fino al 31 dicembre 2021, dell'utilizzo di affidamenti diretti e procedure negoziali semplificate senza bando, sotto e sopra soglia UE; misure per favorire l'accesso a tutti i servizi digitali della PA attraverso SPID, Carta d'identità digitale e tramite AppIO su smartphone; nuove disposizioni per la green economy attraverso la razionalizzazione dei procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti a fonti rinnovabili e garanzie statali sui finanziamenti a favore di progetti economicamente sostenibili. Sono gli ambiti principali sui quali interviene la legge di conversione del decreto Semplificazioni, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020. Si prevede inoltre che per la maggior parte degli adempimenti burocratici, scaduti i termini previsti dalla legge, valga la regola del silenzio-assenso, con inefficacia degli atti tardivamente intervenuti.

Il decreto **Semplificazioni** (D.L. n. 76/2020) diventa legge grazie alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020 della legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione. Tra le misure più importanti per il rilancio dell'economia colpita dal Covid-19 le semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia, dei procedimenti amministrativi, per il sostegno e la diffusione dell'amministrazione digitale nella PA, nonché per agevolare l'attività d'impresa, ambiente e green economy.

**Leggi anche:**

- Aumenti di capitale con procedure più snelle anche per le S.r.l.
- Decreto Semplificazioni: verso la riduzione delle PMI quotate?
- Conto energia e Tremonti ambientale: incentivi fiscali da restituire entro il 31 dicembre 2020
- Impiego di minori, riposi e dimissioni: cosa cambia con il decreto Semplificazioni

**Contratti pubblici ed edilizia**

Numerose le misure in materia di contratti pubblici. Tra le modifiche al decreto, si evidenzia la proroga del termine, fino al 31 dicembre 2021 (inizialmente previsto al 31 luglio 2021), di utilizzo delle uniche due modalità di affidamento dei contratti pubblici:

- **l'affidamento diretto** per prestazioni di importo

inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;

- una **procedura negoziata**, senza bando, previa consultazione di un numero di operatori variabile sulla base dell'importo complessivo, per tutte le prestazioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria.

In questo modo l'affidamento e l'esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture e concessioni dovrebbe garantire, non solo la **qualità delle prestazioni** ma anche la **sicurezza** che dello **svolgimento dei lavori** nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza.

È utile ricordare che nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano, altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità.

La normativa prevede inoltre, fino al **31 dicembre 2021**, la obbligatoria costituzione presso ogni stazione appaltante di un **collegio consultivo tecnico** per i lavori relativi ad opere pubbliche pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.

Il collegio deve essere costituito prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data, ovvero entro trenta giorni per i contratti la cui esecuzione sia già iniziata. Il collegio ha funzioni in materia di sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica e di assistenza per la rapida risoluzione delle controversie o delle dispute tecniche che possono insorgere nel corso dell'esecuzione.

E' previsto che la **proroga della validità** dei documenti unici di regolarità contributiva - **DURC in scadenza** tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, **non sia applicabile** quando sia richiesto di produrre il DURC - oppure di dichiararne il possesso o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva - ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal decreto Semplificazioni.

**Leggi anche**

- Appalti: via libera alla riforma anti-burocrazia. Cosa prevede il decreto Semplificazioni?
- Appalti: la conversione del decreto Semplificazioni non disinnesci la "bomba" fiscale

**Procedimenti e responsabilità degli amministratori**

La normativa, al fine di accelerare i termini, prevede che per la maggior parte degli adempimenti



burocratici, scaduti i termini previsti dalla legge, valga la **regola del silenzio-assenso**, con inefficacia degli atti tardivamente intervenuti.

Tale previsione mira a risolvere il problema proprio degli atti tardivi e a garantire la piena efficacia della regola del silenzio assenso, al fine di evitare che l'attesa illimitata di un atto di dissenso espresso, pur se sopravvenuto oltre i termini prefissati, vanifichi ogni funzione acceleratoria.

Sempre al fine di accelerare le procedure per l'attuazione degli **investimenti pubblici** e per l'affidamento di **appalti e concessioni**, è stato istituito un **fondo** presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con dotazione pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.

In particolare, tali risorse sono destinate ad iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale del responsabile unico del procedimento (RUP).

### Amministrazione digitale

Le disposizioni del decreto Semplificazioni intendono favorire l'accesso a tutti i servizi digitali della PA della cittadinanza attraverso **SPID**, Carta d'identità digitale (**CIE**) e tramite **AppIO** su smartphone.

Tra le novità della conversione in legge del decreto vi è la misura per la semplificazione nell'accesso ai **servizi di pagamento elettronico dei titoli di viaggio** dei comuni e degli enti locali. Al fine di digitalizzare i processi della pubblica amministrazione, di semplificare le modalità di corresponsione delle somme dovute ai comuni per l'utilizzo dei servizi di **trasporto pubblico di linea**, di contrastarne l'evasione e di ridurre l'utilizzo dei titoli di viaggio cartacei, i comuni assicureranno l'interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico dei titoli di viaggio all'interno dei rispettivi territori e per quanto di propria competenza. In riferimento alle imprese è stato stabilito che, fatto salvo le imprese di nuova costituzione, quelle che non hanno indicato il proprio **domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020**, o il cui domicilio digitale è stato cancellato dall'ufficio del registro delle imprese, sono sottoposti alla **sanzione** prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata. L'ufficio del registro delle imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, assegna d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'impresa.

Deve essere segnalata anche l'introduzione delle modalità di funzionamento della **piattaforma digitale** con la quale le pubbliche amministrazioni potranno **notificare** i propri atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni a cittadini e imprese (c.d. destinatari). Lo

sviluppo della piattaforma è affidata, tramite Sogei Spa e con il riutilizzo di infrastrutture tecnologiche esistenti, alla società PagoPA Spa.

In particolare, l'iniziativa mira a semplificare, attraverso l'uso delle tecnologie e in coerenza con gli obiettivi dell'agenda digitale, l'attività dell'amministrazione di notificazione degli atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, al contempo rendendo questi ultimi maggiormente accessibili ai destinatari attraverso l'uso di strumenti informatici e telematici (AppIO, accesso via internet, sistemi di avvisatura digitale).

**Leggi anche** Decreto Semplificazioni: domicilio digitale obbligatorio dal 1° ottobre per imprese e professionisti

### Green economy

La normativa pone un'attenzione particolare alla green economy intervenendo con norme:

- volte a semplificare e a **razionalizzare i procedimenti amministrativi** per la realizzazione degli **impianti a fonti rinnovabili**;
- che consentino di perfezionare accordi intergovernativi nei quali l'Italia sia parte attiva del trasferimento ad altri Stati membri dell'UE di una quota del proprio surplus di produzione di energia da FER rispetto all'obiettivo nazionale al 2020 ed in vista degli obiettivi da FER al 2030;
- che portino a semplificazioni dei procedimenti autorizzativi delle infrastrutture delle **reti energetiche nazionali**;
- volte alla semplificazione dei procedimenti per l'adeguamento di impianti di **produzione e accumulo di energia**;
- norme volte a semplificare il rilascio delle **garanzie statali sui finanziamenti** a favore di progetti economicamente sostenibili, rientranti nel cd. green new deal di cui alla legge di bilancio 2020, attraverso l'intervento di **SACE S.p.A.**

- norme volte ad incentivare il potenziamento o la **ricostruzione di impianti obsoleti di generazione di energia elettrica** da fonti rinnovabili, attraverso la sostanziale riammissione al sistema di incentivi per i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di impianti che, in seguito all'entrata in vigore del cd. "Spalma-incentivi volontario".

Inoltre a sostegno alla tutela dell'ambiente e alla green economy vi sono le misure per l'accelerazione delle procedure, soprattutto tramite una riduzione dei termini previgenti, in particolare nell'ambito dei procedimenti di **verifica di assoggettabilità a VIA** e di rilascio del provvedimento unico ambientale e per la creazione di una disciplina specifica per la valutazione ambientale, in sede statale, dei progetti necessari per

l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima.

**Leggi anche** Green economy: garanzia dello Stato per economia circolare, industria e mobilità sostenibile

*A cura della Redazione*

Riferimenti normativi

Legge 11/09/2020, n. 120 (Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14/09/2020)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.